

Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sul testo del decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 28 luglio 2022, concernente: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa alle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.”

(delibera 21 settembre 2022)

«Il Consiglio,

visto lo “*Schema di decreto legislativo recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”,

vista la richiesta proveniente dal Ministero della Giustizia in data 29.7.2022 volta ad ottenere un parere in ordine al predetto atto;

letto l'art. 10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195;

osserva:

1. Introduzione

Lo schema di decreto, in quanto in larga parte vincolato nei contenuti, stante l'elevato grado di dettaglio della legge delega, non può che ricevere – come la l. n. 206/2021, a propria volta in larga parte coincidente con il d.d.l. già sottoposto al parere del Consiglio – un giudizio globalmente positivo, sia pur temperato dalle criticità già evidenziate con riferimento ai testi preparatori della stessa. Ai rilievi già svolti nella delibera consiliare del 15 settembre 2021 (*Disegno di legge governativo di riforma del processo civile: parere sulle ricadute in materia di amministrazione della giustizia*) e che il Consiglio ritiene di confermare in questa sede, vanno tuttavia aggiunte talune notazioni: vuoi in ordine alle modalità di attuazione prescelte, vuoi in ragione delle modifiche intervenute sul testo già vagliato dal CSM, una parte dei quali è rimasta dunque *ratione temporis* sottratta all'esame del Consiglio.

2. La digitalizzazione del processo civile.

Il nuovo art. 196-*quater*, prevede la generalizzazione dell'obbligo di deposito telematico di atti (non solo endoprocedimentali) e documenti per tutti gli uffici giudiziari, inclusi l'Ufficio del giudice di pace e la Corte di cassazione, salva la possibilità – per il giudice – di ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche e – per le parti – di procedere al deposito con modalità non telematiche laddove lo stesso sia autorizzato dal capo dell'ufficio, che certifichi che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza. L'obbligatorietà del deposito telematico dei provvedimenti del giudice resta limitata alla fase inaudita altera parte del procedimento monitorio.

Rispetto alla telematizzazione del processo devono ribadirsi le positive considerazioni già svolte dal Consiglio nell'esaminare il disegno di legge delega.

Al contempo deve evidenziarsi che alcune criticità, segnalate dal parere, sono state superate ed altre, sottolineate, con riguardo all'implementazione del processo telematico, invece permangono.

Il Consiglio aveva osservato come fosse fondamentale che il PCT, come previsto dal d.d.l., fosse effettivamente esteso anche al Giudice di pace (ufficio che, operando solo in cartaceo, non a caso ha molto sofferto nel periodo della pandemia).

Deve essere, pertanto, opportunamente valutato l'articolo 3, comma 24, laddove, in attuazione dei criteri e principi di delega previsti dal comma 7 dell'articolo unico della legge n. 206, apporta modificazioni al procedimento davanti al giudice di pace. Così pure va espressa positiva valutazione sull'art. 4, co. 12, il quale adatta il procedimento davanti al giudice onorario alle esigenze del processo telematico. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, infatti, dopo il Titolo V-bis, è inserito il Titolo V-ter "Disposizioni relative alla giustizia digitale" che al Capo I "Degli atti e dei provvedimenti" reca l'art. art. 196-quater. Tale disposizione prevede che *"nei procedimenti civili davanti al tribunale, alla corte di appello, alla Corte di cassazione e al giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Nel procedimento di cui al libro IV, titolo I, capo I, del codice (n.d.r. procedimento di ingiunzione), escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti del giudice ha luogo con modalità telematiche"*.

Appare opportuna l'estensione agli uffici del Giudice di pace dell'obbligo di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'A.g.

Pur essendo imprescindibile l'introduzione dell'obbligo di deposito telematico, tenuto, però, conto della distribuzione degli uffici sul territorio e delle scarse risorse umane e materiali disponibili, è indifferibile adottare gli investimenti necessari a dare piena attuazione alla estensione del PCT anche a tale Ufficio.

Opportunamente, poi, lo schema fa venire meno la distinzione tra atti endoprocessuali, per i quali è già vigente, negli uffici di primo e secondo grado, l'obbligo del deposito telematico ed altri atti delle parti che stanno in giudizio col ministero di un difensore, per i quali questo era solo facoltativo. L'obbligatorietà dei depositi telematici è in linea con il *trend* verso la compiuta digitalizzazione.

Pure apprezzabile è l'estensione dell'obbligatorietà del deposito telematico al processo innanzi la Corte di cassazione. Occorre, però, tenere conto dello stato di attuazione nei diversi uffici prevedendo per la Suprema corte un periodo di passaggio con doppio binario.

Per quanto riguarda, invece, i Tribunali e le Corti d'appello l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i documenti e degli atti delle parti assistite da difensore appare matura.

Viene, inoltre, incontro alle indicazioni rese dal Consiglio nel parere sul disegno di legge delega la norma di cui all'art. 4 che, modificando l'art. 46 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, prevede che il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense, definisce con decreto gli schemi informatici degli

atti giudiziari nonché i limiti degli atti processuali, tenendo conto della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti. Sarebbe, però, auspicabile, al riguardo che venga fatta salva l'autorizzazione preventiva del giudice a derogare al limite.

La riforma non ha colto l'occasione per disporre l'obbligatorietà del deposito telematico delle sentenze in relazione al quale, invece, il Consiglio ritiene che siano maturi i tempi. Tale passo, però, dovrebbe associarsi al riconoscimento in capo al giudice del potere di attestare un malfunzionamento del sistema, anche solo locale.

Se tale scelta appare obbligata, stante la mancata previsione di un'estensione di tale dovere ad opera della delega, deve tuttavia ribadirsi l'opportunità di procedere alla compiuta telematizzazione del processo – anche ai fini dello sfruttamento dei dati che tale modalità consente di estrarre, a cominciare la *tracing* della lite. Del resto la diffusione, nella prassi, di tale modalità di deposito anche delle sentenze lascia immaginare che un'eventuale novella che in tal senso disponesse, sarebbe ben recepita dagli operatori. Un primo passo verso l'eliminazione dei residui ostacoli tecnici in tal senso può rinvenirsi nell'art. 196-*quinquies* disp. att. c.p.c., che, come spiega la relazione illustrativa, trasporta nella legislazione primaria *“la disposizione contenuta all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia n. 44 del 2011, al fine di colmare la lacuna derivante dall'assenza di una legge che prevedesse il valore legale del deposito degli atti del processo da parte di magistrati e personale, al di fuori dei casi di obbligatorietà”*; deve pure accogliersi con favore l'*“unica modifica sostanziale rispetto alla norma regolamentare”*, costituita *“dall'eliminazione del riferimento all'apposizione della firma del cancelliere, in coerenza con quanto attualmente disposto dal comma 9-bis dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e, successivamente all'entrata in vigore [dello] schema di decreto legislativo, dal nuovo articolo 196-octies delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile”*.

Per quanto riguarda l'udienza a distanza di cui ai nuovi artt. 127 bis e 196 *duodecies* c.p.c., fermo quanto già osservato nel parere già reso sul disegno di legge delega in ordine alla necessità di preservare la dimensione simbolica e rituale del processo pubblico, sono da accogliersi con favore sia i limiti entro i quali è conferito al giudice il potere di disporre l'udienza telematica (art. 127-*bis*, comma 1, c.p.c.), sia la previsione (di cui al successivo comma 2) secondo cui, laddove la scelta nel senso dell'udienza telematica non sia condivisa dalle parti, il giudice possa disporre che la stessa si svolga alla presenza di quelle che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti.

Occorrerebbe, poi, regolare con cautela le conseguenze giuridiche della mancata partecipazione all'udienza telematica, chiarire le modalità di partecipazione all'udienza dei componenti degli organi giurisdizionali collegiali e la celebrazione della camere di consiglio.

Opportunamente, in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio nel parere reso sul disegno di legge delega, la novella ha fornito chiarimenti in ordine alla necessità o meno della presenza del giudice nell'aula di udienza: il nuovo art. 196 *duodecies*, infatti, prevede che *“Il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento”*.

Per l'ipotesi di trattazione mediante scambio di note scritte, poi, nel caso in cui vi sia richiesta congiunta di entrambe le parti di procedere con tale modalità, è previsto che il giudice debba darvi obbligatoriamente corso.

Come già segnalato nel parere sul disegno di legge delega, sarebbe opportuno evitare che le parti, con una proposta concorde, possano escludere il giudice dalla decisione circa lo scambio di note scritte prevedendo che questi, **con provvedimento motivato**, possa disporre l'udienza in

presenza, allo scopo di chiedere chiarimenti o di svolgere le attività informali funzionali o a indirizzare l'istruttoria o a tentare la conciliazione della lite.

In linea generale deve, poi, essere ribadito come la destinazione del PCT alla totalità degli uffici giudiziari non esaurisce, tuttavia, le prospettive e le potenzialità del processo telematico.

A miglioramento dell'esistente occorre superare nel breve periodo le criticità di funzionamento del PCT, che creano disservizi e perdite di risorse temporali da parte dei magistrati e degli avvocati, incrementando e migliorando l'assistenza informatica.

Inoltre, la scomparsa del fascicolo cartaceo rende indispensabile, a tutela della salute dei magistrati e dei componenti dell'Ufficio del processo, predisporre hardware adeguati (per la lettura a video e stampa) e provvedere ad una indicizzazione più accurata dei documenti allegati agli atti difensivi.

Nel medio periodo va favorito lo sviluppo tecnologico dell'architettura del PCT. Appare auspicabile la sua progressiva evoluzione, verso un sistema anche in *cloud* che porti ad un *upload* dei documenti da depositare, superando così i limiti tecnologici della PEC (come, ad esempio, quello delle dimensioni del messaggio). È indispensabile, soprattutto, che sia possibile rivedere periodicamente le modalità tecniche di funzionamento del processo telematico senza necessità di modifiche del quadro normativo primario.

Più in generale, il completamento del processo telematico, il rapido sviluppo tecnologico e l'approccio normativo *technology neutral*, che sembra emergere dall'articolato, devono portare a un ripensamento dell'architettura del processo civile.

Appare opportunamente venire incontro alle indicazioni già fornite dal Consiglio nel parere reso sul disegno di legge delega, la normativa che (art. 4, co. 12), con l'introduzione dell'apposito Titolo V-ter nel codice di rito, tende a far sì che le norme del processo "tradizionale" (orale e scritto) e quelle del processo telematico confluiscono in un unico quadro regolatorio.

Tale impostazione andrà viepiù implementata essendo opportuno che tutta la disciplina sul PCT confluisca in maniera sempre maggiore in un unico testo normativo.

L'evoluzione verso forme tecnologiche sempre più avanzate inevitabilmente porterà a conformare parte delle regole processuali in ragione delle nuove opportunità che esse offrono di interazione tra le parti, sincrona e asincrona, in presenza e a distanza, oltre che di documentazione, ricerca e analisi dei dati processuali.

Si tratta di un processo che deve essere adeguatamente guidato tenendo conto del principio essenziale di "*moral neutrality*" della tecnologia adottata, rispetto ai fini e alle garanzie del processo, e di preservazione della indispensabile dimensione simbolica e rituale del processo, destinata a svolgersi nell'udienza pubblica, essenziali alla conservazione della legittimazione democratica della giurisdizione.

L'estensione anche alla Corte suprema del PCT e al Giudice di pace consente altresì, con l'evoluzione sistemistica, il *tracing* della lite, di forte ausilio anche per lo stesso giudice redattore della sentenza, in grado di verificare l'esito del proprio lavoro e potenzialmente destinatario di un *feedback* automatico della conferma o riforma della sentenza e delle relative ragioni.

Anche la fase esecutiva deve essere interamente digitalizzata.

In tale prospettiva appare opportuna la previsione, introdotta nell'art. 488 c.p.c. dall'art. 3, co. 35 dello Schema, della digitalizzazione di tutti i fascicoli dell'esecuzione.

La positiva esperienza delle vendite telematiche deve essere estesa a tutti i settori e fasi dell'esecuzione; opportuna è stata, quindi, l'implementazione delle ricerche telematiche dei beni.

Va ribadito, poi, che forme di audizione da remoto possono essere previste, con la presenza di un pubblico ufficiale, per testimoni residenti in altre Regioni, per l'interrogatorio

libero delle parti, per il conferimento di incarichi ecc., senza necessità di raccogliere prove delegate, di richiedere la presenza di ausiliari residenti in luoghi distanti, ecc.

3. La semplificazione e riduzione dei riti.

Lo schema di decreto opera, in ossequio ai criteri dettati dalla legge delega, una profonda revisione dei riti esistenti, che vengono sensibilmente uniformati in tutti i settori: a cominciare dal giudizio ordinario di prime cure, ove si segnala – in primo grado – un ulteriore assottigliamento delle differenze tra cause riservate alla decisione collegiale (ancora ridotte) e monocratica, e – in cassazione – la tendenziale unificazione dei precedenti riti camerali; per proseguire con i nuovi riti, rispettivamente, in materia di licenziamento e di famiglia.

L'oggettiva maggiore varietà della tipologia di controversie ordinarie rispetto a quelle di lavoro ha indotto il Governo a non sposare l'idea di una estensione del rito lavoro al contenzioso ordinario. Al tempo stesso, alcuni aspetti del procedimento sommario di cognizione (e segnatamente la cognizione, appunto "sommaria", e la notevole discrezionalità del giudice), hanno portato a desistere dall'adozione di un modello tanto deformalizzato per tutti i giudizi, indipendentemente dalla loro complessità e delicatezza.

Lo schema in esame, pur seguendo opportunamente la strada di non abbandonare il modello del rito "ordinario", appare **in parte lacunoso quanto alla ricognizione dei numerosi riti speciali**. Una reale semplificazione non può prescindere da tale ulteriore operazione.

L'obiettivo dello schema, come già sottolineato nel parere già reso sul disegno di legge delega, appare assolutamente condivisibile. Deve, tuttavia, ancora una volta rilevarsi come, in ciascun settore, l'uniformità non possa dirsi totalmente raggiunta, residuando tuttora – ed essendo stati, talora, introdotti *ex novo* – riti speciali che si distaccano, anche parzialmente, dai modelli paradigmatici generali (rito ordinario, rito lavoro, rito camerale e il nuovo rito ordinario semplificato).

4. I doveri di collaborazione delle parti

Il Consiglio si è già espresso in senso favorevole in relazione al rafforzamento degli strumenti sanzionatori della violazione dei doveri di collaborazione tra le parti; la maniera in cui gli stessi sono stati concretamente declinati suscita, tuttavia, alcune perplessità.

Mentre, infatti, le modifiche apportate agli artt. 118 e 210 c.p.c. appaiono del tutto in linea con i principi generali, deve constatarsi con rammarico la mancata previsione – viceversa ipotizzata dagli emendamenti al d.d.l. – della specificazione, nell'ambito dell'art. 96, comma 3 c.p.c., che la relativa condanna sia pronunciata nei confronti della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio "*con mala fede o colpa grave*" (prevista, invece, nel comma 1); specificazione viceversa da ritenersi opportuna, stante la natura sanzionatoria della previsione, che appare giustificabile solo laddove la condotta processuale della parte sia riconducibile ad un comportamento scientemente sleale. Proprio l'equiparazione di situazioni non omogenee dal punto di vista dell'elemento soggettivo della condotta induce, conseguentemente, a dubitare della congruità della previsione di cui al successivo comma 4, secondo cui "*Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000*", nella misura in cui la stessa, per il modo in cui è formulata, pare configurare la condanna come automatica in ogni caso, escludendo ogni valutazione da parte del giudice.

All'opposto, la modifica dell'art. 213, che impone all'Amministrazione, richiesta di fornire informazioni scritte relative ad atti e documenti che è necessario acquisire al processo, di provvedervi entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento che tanto disponga, o di comunicare, entro lo stesso termine, le ragioni del diniego, rischia di restare lettera morta, stante il silenzio serbato dal legislatore delegato per l'ipotesi dell'inerzia della P.A.

5. Il giudizio di prime cure (ordinario e semplificato)

Vanno, innanzitutto, ribadite le perplessità in ordine alla capacità della riforma del giudizio di prime cure di consentire un'effettiva riduzione della durata del processo, tantopiù nella misura ventilata dal Governo. La previsione di una riduzione dei tempi del processo modificando il rito risulta formulata sull'idea - **priva, però, di riscontri certi** - che la durata del processo dipenda dal tipo di rito adottato.

Questa deduzione, invero, dà per scontato ciò che dovrebbe invece provare, ovvero *che sia il rito a determinare i tempi di celebrazione dei procedimenti* in determinate materie e non altri fattori, quali la diversa complessità del contenzioso, dovuta all'incertezza della materia sostanziale e, in una certa misura, dalle risorse disponibili, dall'organizzazione giudiziaria e dall'interesse che può coltivare il convenuto o, in alcuni casi anche l'attore, ad una dilazione dei tempi di definizione del processo.

Il Consiglio esprime, comunque, parere globalmente favorevole sulle opzioni tecniche adottate, in più di un punto migliorative rispetto al d.d.l. e recettive delle osservazioni svolte nel precedente parere. Purtuttavia l'opzione di fondo per l'irrigidimento e l'anticipazione delle preclusioni, se da un lato pone oneri estremamente gravosi a carico delle parti e dei difensori, dall'altro lato può solo in minima misura contribuire ad una più rapida definizione della controversia, dipendendo tale definizione dal periodo comunque necessario al giudice per studiare, istruire e decidere tutte le controversie che pendono sul suo ruolo, controversie spesso - e notoriamente - in numero incompatibile con la rapida conclusione di tutti i procedimenti; in tale contesto rischia quindi di risultare ancora più distonico anticipare ed irrigidire la fase iniziale del procedimento se il sistema giustizia, per l'eccesso di domanda rispetto alle risorse allo stesso assegnate, non è in grado di offrire una definizione in tempi altrettanto rapidi.

In ossequio alle prescrizioni contenute nella legge delega, la fase introduttiva del giudizio ordinario viene integralmente riscritta: stante la volontà di addivenire alla compiuta fissazione del *thema decidendum e probandum* prima della celebrazione dell'udienza di trattazione, i termini di cui all'art. 163, come quelli di costituzione del convenuto, risultano modificati, onde consentire l'anticipazione di talune attività prima riservate all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.

In particolare, l'art. 171-*bis* prevede che il giudice, entro 15 giorni dalla scadenza del termine di costituzione del convenuto, debba provvedere alle medesime verifiche oggi previste dall'art. 183, comma 1, c.p.c., nonché ad indicare alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, se necessario fissando una nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'art. 171-*ter* c.p.c. Tale disposizione detta la disciplina delle memorie integrative (sostanzialmente corrispondenti a quelle attualmente concesse, se richieste, ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., sebbene diversamente scandite) che le parti possono depositare una volta avvenute le verifiche preventive del giudice e sempre prima dell'udienza. Mentre la conservazione dello scambio di tali memorie appare costituire un opportuno bilanciamento tra istanze di garanzia e di efficienza, nella misura in cui supera l'idea, inizialmente ventilata, di un agganciamento delle preclusioni, anche istruttorie, agli atti introduttivi, va tuttavia evidenziato - in linea di continuità con quanto già osservato nel precedente parere - che i serrati ritmi immaginati dal legislatore delegato rischiano di risultare eccessivamente penalizzanti per il convenuto. Quest'ultimo, infatti, sebbene ormai citato a comparire non più a 90, ma a 120 giorni (art. 163, comma 1, c.p.c.), è onerato a costituirsi almeno 70 giorni (e non più 20) prima dell'udienza, sicché il suo *spatium deliberandi* risulta ridotto rispetto al passato. E se tale consapevolezza non pare mancare nel legislatore delegato - che giustifica l'eliminazione della possibilità di abbreviare i termini di costituzione con l'incompatibilità dell'istituto "*con la tempistica, per vero piuttosto serrata, degli adempimenti previsti per il nuovo rito ordinario da espletarsi prima dell'udienza di cui all'articolo 183*" - le medesime considerazioni avrebbero potuto suggerire la previsione opposta, ovvero quella di

conferire al giudice, a ciò stimolato dal convenuto, di valutare la convenienza di un differimento dell'udienza (e dei termini computati a ritroso dalla stessa) in presenza di giustificati motivi, ulteriori rispetto alle ipotesi codificate e ricollegate alle verifiche preliminari.

L'anticipazione delle summenzionate attività consentirà al giudice, all'udienza di cui all'art. 183 – previo interrogatorio libero delle parti, tenute a comparirvi personalmente, ed eventuale esperimento del tentativo di conciliazione – di provvedere sulle istanze istruttorie e fissare il calendario del processo per regolarne l'assunzione; salva comunque la possibilità, ai sensi dell'art. 183-bis, di disporre la prosecuzione del processo nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, laddove il giudice ravvisi la ricorrenza, per tutte le domande proposte, dei presupposti di cui all'art. 281-decies, comma 1 (che prevede l'obbligatorietà della celebrazione del rito semplificato “*Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa*”).

Rischiano tuttavia di irrigidire eccessivamente il sistema – senza peraltro poter in concreto determinare una incisiva accelerazione del giudizio – le disposizioni in materia di verifiche preliminari del giudice di cui al novellato art. 171 bis c.p.c. e di termini per l'assunzione della prova di cui al novellato art. 183 c.p.c. Ed infatti, in un quadro in cui la controversia non è prevedibilmente destinata ad essere definita solo in pochi mesi, appare incongruo ancorare le verifiche preliminari (anche su aspetti cruciali del procedimento) ad un momento anteriore anche allo svolgimento della prima udienza e, quindi, all'instaurazione di un contraddittorio non solo cartolare tra le parti; analogamente incongruo risulta imporre, per qualsiasi attività istruttoria di qualsiasi controversia, un termine “iniziale” di svolgimento dell'istruttoria, quando invece più opportunamente il giudice dovrebbe poter dosare l'urgenza della prova e in generale la tempistica del suo espletamento in rapporto al tempo della decisione, anche tenuto conto delle disposizioni vigenti e di nuovo conio sul rispetto del calendario del processo.

Al procedimento semplificato, che nelle ipotesi appena menzionate trova applicazione anche nei casi in cui il tribunale decide in composizione collegiale (ulteriormente ridotti rispetto al passato, mediante intervento soppressivo dei nn. 5 e 6 dell'art. 50-bis), è possibile anche accedere per opzione iniziale dell'attore, limitatamente – però – alle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (art. 281-decies, comma 2, c.p.c.): ed è solo a tali casi che deve ritenersi riferito l'art. 281-duodecies, comma 1, laddove dispone che “*Alla prima udienza il giudice se rileva che per la domanda principale o per la domanda riconvenzionale non ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, dispone con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171-ter. Nello stesso modo procede quando, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario*”. Il procedimento, che ricalca sostanzialmente il rito sommario di cognizione di cui agli attuali artt. 702-bis ss. c.p.c., è tuttavia modificato, tra l'altro, con riferimento alla fase decisoria, per la quale si richiamano, a seconda che il tribunale giudichi in composizione monocratica o collegiale, gli artt. 281-sexies e 275-bis.

Apprezzabile – ed in linea con un suggerimento già avanzato dal Consiglio – appare la previsione dell'art. 281-decies, ult. comma, disciplina espressamente la chiamata in causa del terzo con il procedimento semplificato; e, per quanto nel medesimo comma manchi l'auspicata previsione secondo cui, ove siffatta domanda risulti di trattazione complessa (e non manifestamente infondata o inammissibile), il giudice proceda alla conversione nel rito ordinario della causa, alla medesima conclusione pare potersi pervenire in applicazione dell'art. 281-duodecies, comma 1, già citato.

Ancora in linea con le osservazioni svolte nel precedente parere, il legislatore delegato ha provveduto a coordinare le norme sul rito semplificato con l'art. 183-bis, di cui si è già detto, e

con tutte quelle per le quali è prevista da norme speciali la trattazione della materia col rito sommario, monocratico e collegiale, anche presso la corte d'appello (D.Lgs. 150/2011).

Tornando al rito ordinario, la relazione sottolinea come “*La complessiva scansione dell'iter giudiziale [sia] stata [...] semplificata, sopprimendo alcune udienze, come quella per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio (comma 17, lett. n), l. n. 206/2021) e quella di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte*”; ma, rispetto a tale ultima affermazione, deve ribadirsi il duplice rilievo che – da un lato – tale udienza non è mai stata formalmente prevista e – dall'altro – l'eliminazione finanche della possibilità pratica della sua celebrazione finisce per irrigidire il sistema, senza tener conto della naturale esigenza di ponderazione che segue la chiusura dell'istruttoria. Quanto, poi, alla novella della fase decisoria, mentre la riduzione dei termini difensivi finali, computati a ritroso rispetto all'udienza di rimessione della causa in decisione (art. 281-*quinquies*), finisce per rendere sostanzialmente inutile tale ultimo segmento procedimentale, neppure appare condivisibile la previsione, aggiunta all'art. 281-*sexies*, della possibilità di un differimento del deposito della sentenza, che, nello snaturare tale modello decisorio (in sostanza, trasformandolo in una sorta di trattazione c.d. mista), vanifica il ruolo della pur mantenuta discussione orale della causa, che – come dimostra lo scarso successo del modello di cui all'art. 281-*quinquies*, comma 2, c.p.c. – ha un senso solo se seguita dall'immediata deliberazione della decisione.

5.1. Le ordinanze provvisorie di accoglimento e di rigetto

In attuazione della legge delega, sono introdotte le nuove ordinanze provvisorie di accoglimento (art. 183-*ter*) e di rigetto (183-*quater*) della domanda.

Il Consiglio, nel ribadire la valutazione tendenzialmente positiva dell'ordinanza provvisoria di accoglimento e il giudizio di sostanziale superfluità di quella di rigetto, osserva – con precipuo riferimento a quest'ultima – che, mentre appare condivisibile la scelta del legislatore delegato, espressamente investito del compito di coordinare la disciplina dell'ordinanza provvisoria di rigetto con quella di cui all'art. 164, di non modificare tale ultima disposizione, mantenendo in prima battuta la sanabilità dei vizi dell'atto di citazione, in ossequio all'insegnamento della giurisprudenza costituzionale, che vuole il processo preordinato al conseguimento di una decisione di merito, suscita, invece, perplessità, la modifica apportata all'art. 163, comma 3, n. 4), che nel testo novellato prevede che la citazione debba contenere “*l'esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni*”. In particolare, come già sottolineato dai primi commenti dottrinali, la prescrizione di un onere di chiarezza e specificità estesa anche agli elementi di diritto non appare compatibile né con il principio *iura novit curia*, né con il regime della nullità dell'atto di citazione di cui all'art. 164, che la delega non pare autorizzare a riformare nel senso di un inasprimento degli oneri formali in capo all'attore. Conseguentemente, appare opportuno riformulare la previsione, circoscrivendo il requisito di chiarezza e specificità alla sola esposizione dei fatti.

Per quanto riguarda, invece, l'ordinanza provvisoria di accoglimento nel parere già reso si era affermato che sembrava più razionale estendere alla stessa il regime previsto per l'ordinanza provvisoria del rito del lavoro, prevista dall'art. 423, comma 2, c.p.c., la quale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, è revocabile solo con la sentenza che definisce il giudizio. In sostanza, l'ordinanza anticipatoria sarebbe da configurarsi come interinale, e dunque destinata a regolare i rapporti tra le parti per l'intero corso del procedimento, salvo essere assorbita, in ogni caso, dalla sentenza definitiva. La prevista reclamabilità dell'ordinanza, infatti, comporta – da un lato – l'investitura di un giudice ulteriore nell'ambito dello stesso grado di giudizio e – dall'altro – nell'ipotesi di accoglimento del reclamo stesso, la riassegnazione della controversia ad altro giudice, con intuibili effetti sui tempi complessivi del procedimento, da riesaminarsi *ex novo* da parte del nuovo assegnatario.

Nella ottica prescelta, comunque, appare condivisibile la soluzione secondo la quale

l'ordinanza, se non è reclamata o se il reclamo è respinto, definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile.

6. Calendario del processo e valutazione di professionalità (Art.4, comma 4, lett. a).

Nell'ambito delle disposizioni concernenti il processo di cognizione si segnala per le sue criticità l'intervento contenuto nell'art. 4, dedicato alle modifiche in tema di disposizioni di attuazione del c.p.c. e disposizioni transitorie.

Il comma 4 della predetta disposizione, alla lettera a) modifica l'art. 81 bis delle disp. att. c.p.c. dedicato alla disciplina del calendario del processo.

La norma abroga innanzi tutto la prima parte dell'art.81 *bis*. disp. att. c.p.c. (già modificato a norma dell'art.1 *ter* del D.L. n.138 del 2011 nel senso di prevedere la rilevanza, in tema di valutazione di professionalità e nomina e conferma di incarichi direttivi e semidirettivi, dell'inosservanza del calendario predisposto dal giudice), per inserire, direttamente nell'ambito del riformato art.183 c.p.c. (così come riformulato a norma dell'art.3, comma 12 lett. b) dello schema di decreto in commento), l'obbligo per il giudice di predisporre il calendario delle udienze successive *“sino a quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incumbenti che verranno espletati in ciascuna di esse”*.

In tal caso, secondo quanto previsto nell'ambito del comma secondo dell'art.81 bis disp. att. c.p.c. (non modificato sul punto) il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario *“può costituire violazione disciplinare”* e *“può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma degli uffici direttivi e semidirettivi”*.

La modifica inserisce una disciplina specifica concernente la verifica del rispetto del termine di cui all'art.473-*bis*.14, terzo comma del c.p.c. ovvero del termine che deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso in tema di stato delle persone, minorenni e famiglia e la data di celebrazione della prima udienza.

Il rispetto del predetto termine, secondo quanto disposto dalla previsione all'esito della modifica, *“è tenuto in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità”* e ciò in attuazione del principio di delega contenuto nell'art.1, comma 23 lett. f) della Legge n.206 del 2021 laddove si delega il Governo a *“prevedere inoltre che il capo dell'ufficio giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità”*.

La norma muove dalla consapevolezza della delicatezza dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie e dunque della necessità di garantire una trattazione celere dei medesimi e appare intesa ad assicurare, anche attraverso il riferimento alle eventuali conseguenze in tema di valutazione di professionalità del magistrato, una trattazione veloce dei medesimi procedimenti.

La formulazione della disposizione, tuttavia, suscita non poche perplessità.

È bene ricordare preliminarmente che a norma dell'art.473-*bis*.14 introdotto dallo schema di decreto in commento, una volta depositato il ricorso è il *“presidente”* che, entro tre giorni, *“designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza”* (comma 2°). Il successivo terzo comma chiarisce che *“Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni”*.

Ebbene laddove il *“presidente”* contemplato dalla disposizione coincida con il Dirigente dell'ufficio giudiziario giudicante (circostanza invero tutt'altro che infrequente) la previsione in oggetto, che non attribuisce alla predetta inosservanza un rilievo ai fini della *“conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”* (secondo quanto previsto, in relazione al calendario di udienza dall'art.81 bis comma 2° disp. att. c.p.c.), sembra privare la disposizione di nuovo conio dello strumento acceleratorio delineato anche dal principio di delega (e ciò a meno di non ipotizzare un Dirigente

dell'ufficio giudiziario giudicante che ancora non abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, ipotesi questa possibile sebbene difficilmente ricorrente in concreto).

Diversamente è a dirsi laddove con il termine di “*presidente*” delineato dalla norma si intenda riferirsi al magistrato destinato a presiedere il collegio (a norma dell'art.473 bis-1, comma 1 di nuovo conio) competente sul ricorso; in tal caso, infatti, l'eventuale fissazione dell'udienza nell'inosservanza del termine ben potrebbe assumere rilievo ai fini della valutazione di professionalità del magistrato.

Diversamente dall'inosservanza del calendario di udienza predisposto, il magistrato viene in questo caso chiamato a rispondere della mancata osservanza di un termine la quale ben può scaturire dalle difficoltà riconducibili alle condizioni in cui versa l'ufficio e dunque legate non già alla professionalità del magistrato bensì al numero dei procedimenti pendenti. D'altro canto deve osservarsi come, diversamente dalla previsione in tema di tempistica del calendario di udienze, laddove la predetta inosservanza “può” essere considerata ai fini della valutazione di professionalità e dunque è rimessa al prudente apprezzamento, *in primis*, del Dirigente che redige il rapporto informativo funzionale alla predetta valutazione, nel caso del termine di fissazione dell'udienza, l'eventuale inosservanza, che trova sovente ampia giustificazione nel carico di lavoro del collegio, “è *tenut[a]* in considerazione nella formulazione dei rapporti per le valutazioni di professionalità” così imponendo uno specifico esame e valutazione sul punto con il rischio di riversare problematiche intimamente organizzative e legate alla gestione complessiva dell'ufficio giudiziario e dei corrispondenti carichi di lavoro, sul singolo magistrato e sulla sua carriera.

Sul punto appare dunque opportuna una modifica della disposizione la quale preveda, sulla falsariga di quanto già disposto, in relazione all'inosservanza del calendario di udienza, dal citato art.81 bis comma 2 disp. att. c.p.c., che il rispetto di tale termine possa essere considerato ai medesimi fini e ciò al fine di consentire al Dirigente di valutare la predetta inosservanza in relazione alle condizioni dell'Ufficio giudiziario e del carico di lavoro del magistrato eventualmente rilevando la sua ininfluenza rispetto alla valutazione dei parametri valutativi del magistrato ovvero la sua non imputabilità al medesimo magistrato.

7. Le modifiche alla mediazione e negoziazione assistita. L'istruttoria stragiudiziale.

Lo schema di decreto attuativo, in linea con i principi di delega, interviene sulla mediazione e sulla negoziazione assistita dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art.1, comma 4, lettere da a) a p) della legge delega.

Al fine di consentire che gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie possano costituire una reale alternativa alla tutela giurisdizionale è indispensabile, come evidenzia la relazione illustrativa, che la procedura sia affidabile e conveniente e ciò scaturisce dalla effettiva competenza e terzietà del mediatore, dalle agevolazioni fiscali e dalla incentivazione dei compensi dei professionisti coinvolti.

L'intento perseguito dal legislatore, corrispondente alla necessità di assicurare gli obiettivi e le finalità di semplificazione e snellimento dell'attività processuale, viene così attuato attraverso misure intese ad assicurare l'effettiva competenza e terzietà del mediatore, l'incentivo del ricorso alla mediazione ed agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie mediante il delinearci di un vero e proprio testo unico di tali procedure, incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione, l'estensione del patrocinio a Spese dello Stato anche in relazione a tali istituti, l'estensione dell'ambito delle controversie per le quali il tentativo di mediazione rappresenta una condizione di procedibilità.

Lo schema di decreto, secondo quanto già osservato dal Consiglio in sede di redazione del parere sulla legge delega, rilancia pertanto l'uso della mediazione in una molteplicità di settori (si veda, al riguardo, il novellato art. 5 del D.Lgs. n.28 del 2010 in relazione ai casi nei quali la mediazione diviene condizione di procedibilità), sulla base di un nuovo sistema di incentivi e

semplificazioni contestualmente estendendo il ricorso alla mediazione obbligatoria quale condizione di procedibilità in relazione ad una molteplicità di materie specificamente individuate.

In quest'ottica appare dunque apprezzabile l'obiettivo di incrementare il ricorso agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, attraverso la strada degli incentivi (ad esempio fiscali, si veda al riguardo il riformulato art. 20 del D.Lgs. n.28 del 2010), dell'estensione a tali istituti del patrocinio a spese dello Stato (sia in tema di mediazione - si veda l'introduzione nel testo del D.Lgs. n.28 del 2010 del nuovo Capo II bis dedicato alle Disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale-, sia in tema di negoziazione assistita, si veda quella contenuta nuovi artt.11 bis e ss. aggiunti al D.L. n.132 del 2014 convertito con L.162 del 2014) e della semplificazione del procedimento.

Analogamente appare opportuna la previsione di un monitoraggio, una volta trascorsi cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, alla luce delle risultanze statistiche così da valutare "*l'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità nei casi previsti dall'art.5, comma 1 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28*" (si veda l'art.42 dello schema di decreto).

Permane la criticità già evidenziata nel parere reso sul disegno di legge delega in relazione alla cd. esternalizzazione dell'attività istruttoria cui si assiste in sede di negoziazione assistita.

L'art. 9, co. 1, lett. g) dello schema introduce nel d.l. 132 del 2014, un articolo 4 bis che prevede, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, che la convenzione possa espressamente prevedere la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria stragiudiziale consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente.

Come già segnalato nel parere reso in precedenza, l'idea di una fase *ante iudicium* da destinare all'assunzione della prova testimoniale nonché di eventuali (per vero alquanto improbabili) dichiarazioni confessorie delle parti, appare in astratto in grado di realizzare un alleggerimento della fase *apud iudicem* e dunque una riduzione dei tempi processuali. La riforma, però, non pare al tempo stesso immune da rischi, correlati all'assenza del giudice nella delicatissima fase di assunzione e verbalizzazione della testimonianza. Tali rischi appaiono solo in parte mitigati dalla pur opportuna previsione del potere del giudice del successivo processo di disporre la rinnovazione dell'assunzione.

Permane altresì il rischio che l'intento deflattivo della norma possa invece condurre ad un aggravio per il lavoro del giudice. Sarà, infatti, sicuramente più oneroso e dispendioso in termini di tempo ed energie il controllo *ex post* sulla ammissibilità e rilevanza di lunghi verbali di prova, piuttosto che una valutazione *ex ante*. Deve considerarsi anche che altra forma di "*esternalizzazione*" dell'attività istruttoria, come l'istituto della cd. *testimonianza scritta* (art. 257 *bis* c.p.c.) ha avuto scarsissimo successo, per l'evidente sfiducia riposta nello stesso da parte di tutti i protagonisti del processo anche in funzione dell'importanza della presenza del Giudice all'assunzione della prova testimoniale ai fini della valutazione dell'attendibilità del testimone.

Perplessità suscita, infine, l'attuazione del principio di delega contenuto nell'ambito dell'art.1, comma 4, lett. o) della Legge n.206 del 2021 con il quale, nell'ottica di valorizzare e incentivare la mediazione demandata al giudice si è imposto al legislatore delegato di prevedere "*l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi*".

Lo stesso Consiglio, nell'ambito del parere reso in data 15 settembre 2021 sul disegno di legge delega, aveva evidenziato come il giudice dovesse "[...]a sua volta non essere

disincentivato dallo svolgere la mediazione, spesso faticosa, valorizzando sul piano statistico l'esito conciliativo delle cause".

L'art. 7, comma 1, lett. e) introduce, dopo l'art.5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, gli articoli da 5 bis a 5 sexies che contengono, come si è già evidenziato, una disciplina intesa ad attuare un rafforzamento del ricorso alla mediazione assistita, incentivandone l'utilizzo e operando, a tal fine, un riassetto della intera disciplina della mediazione.

L'art. 5 *quinques*, in particolare, è dedicato all'aspetto della formazione del magistrato ed alla *"valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione"*.

Orbene, se rispetto all'aspetto formativo, la previsione di un obbligo di formazione per il giudice appare certamente opportuno, talune perplessità induce la previsione della rilevanza, ai fini della valutazione di professionalità, degli esiti conciliativi.

In relazione al primo aspetto, appare dunque certamente condivisibile la previsione, nell'ambito del comma 1° del nuovo art.5 *quinques*, dell'obbligo per il giudice di curare la propria formazione ed il proprio aggiornamento in materia di mediazione mediante la frequenza di *"seminari e corsi, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, anche attraverso le strutture didattiche di formazione decentrata"*; si tratta di una disposizione che si pone del resto nel solco di quanto già previsto dall'art.11, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n.160 del 2006 e dalla vigente circolare in tema di valutazione di professionalità (n.20691 del 2007 e s.m.i., capo V, comma 2, lett. d)) i quali, quale indicatore del parametro dell'impegno, richiamano il *"numero di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura"*. La previsione di uno specifico obbligo formativo appare uno strumento certamente utile al fine di incrementare la formazione del magistrato su di un aspetto tanto delicato quanto utile in un'ottica di deflazione del giudizio.

Diversamente è a dirsi in relazione alla ulteriore disposizione (contenuta nel secondo comma del citato art. 5 *quinques*) nella quale si prevede che, ai fini della valutazione di professionalità del magistrato, debbano essere valutati anche *"il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o mediante accordi conciliativi"* i quali costituiscono rispettivamente *"indicatori di impegno, capacità e laboriosità del magistrato"* mentre le ordinanze con cui il magistrato *"demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione, sono oggetto di specifica rilevazione statistica"*.

La trasformazione del numero e della qualità degli affari definiti mediante ordinanza di mediazione o accordo di conciliazione in corrispondente indicatore di impegno, capacità e laboriosità del magistrato ricollega la valutazione di professionalità del magistrato ad aspetti, quale l'esito della mediazione (la norma si riferisce infatti ad affari *"definiti"* mediante mediazione) che solo in parte sono riconducibili all'impegno, alla capacità ed alla laboriosità del magistrato, essendo piuttosto condizionati, in maniera determinante, dalla materia oggetto di controversia, dalla sua complessità e dall'intendimento delle parti, dei rispettivi consulenti e difensori. Ciò a maggior ragione laddove si tenga conto che, in caso di mediazione, il giudice di norma si limita a invitare le parti ad aprire il relativo procedimento, che si svolge dinanzi al mediatore, senza prospettare una possibile soluzione che, invece, tipicamente è svolta dal giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c..

L'attuale circolare in tema di valutazione di professionalità impone di valorizzare anche la produttività del magistrato nell'ambito degli indicatori relativi al parametro della laboriosità dando così rilievo al *"numero di procedimenti e processi definiti per ciascun anno in relazione alle pendenze del ruolo, ai flussi in entrata degli affari, e alla complessità dei procedimenti assegnati e trattati, verificati sulla base delle statistiche e dei dati forniti dai capi degli uffici ed eventualmente dai magistrati in valutazione;"* (v. Capo V, comma 2 lett. b) della Circolare in tema di valutazione di professionalità n. 20691 del 2007 e s.m.i.).

Tuttavia se in tali casi l'integrazione dell'indicatore viene fatto dipendere da elementi (quali ad esempio la definizione del processo mediante sentenza) che dipendono, questi sì, dalla

professionalità con la quale il magistrato gestisce il calendario del processo, ne dirige l'istruttoria e assume la decisione (redigendo la conseguente motivazione), diversamente nel sistema delineato dalla previsione di nuovo conio laddove si attribuisce rilevanza decisiva ad una circostanza, ovvero l'intervenuta conciliazione (o meno) della controversia la quale, come è noto, è legata al concomitante (e spesso dirimente) intervento di fattori slegati dalla professionalità del magistrato.

8. Competenza del giudice di pace.

In attuazione del criterio di delega dettato dal comma 7, lett. b) dell'articolo unico della legge n. 206, modifica l'articolo 7 c.p.c. elevando a quindicimila euro il limite generale di valore della competenza del giudice di pace, con riguardo alle cause relative a beni mobili e innalzando a trentamila euro il limite di valore per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei natanti e di veicoli (comma 1).

Tale opzione determina l'affidamento alla magistratura onoraria di gran parte del contenzioso non specialistico, ma, come affermato nel parere sul disegno di legge delega, risulta attuabile solo contestualmente ad una riforma della magistratura onoraria che assicuri un controllo preliminare e in costanza di rapporto più incisivo sulla professionalità. Al riguardo si rinvia alla criticità già evidenziate nel parere reso sulla riforma di recente approvata della magistratura onoraria.

9. Istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

9.1. Le linee generali dello schema di decreto legislativo attuativo dei principi di delega di cui al comma 23 e 24 dell'art. 1 l. n. 206/2021.

L'articolo 30 dello schema di decreto legislativo in commento, in attuazione dei principi di delega di cui al comma 24 della legge delega n. 206/2021, modifica il R.D. n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario), prevede la disciplina dell'istituendo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e contestualmente abroga gli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. 835/1935, relativi alla istituzione del Tribunale per i minorenni e della Procura presso lo stesso, nonché della Sezione di Corte di Appello.

Con disposizioni destinate ad acquisire efficacia decorsi 2 anni dall'entrata in vigore della riforma, lo schema delinea la composizione del nuovo tribunale (confermando la presenza di giudici onorari esperti che affiancano i togati) e specifica che avrà giurisdizione: in primo e in secondo grado, in materia civile, nei procedimenti aventi ad oggetto lo stato e la capacità delle persone, ivi compresa la materia tutelare, la famiglia, l'unione civile, le convivenze, i minori; in primo grado in materia penale e nella materia della sorveglianza minorile.

La riforma distingue poi le materie che dovranno essere trattate dalla sede distrettuale del tribunale (tutta la materia penale, e il secondo grado della materia civile trattata dalla sezione circondariale, alcune questioni civili in primo grado) e quelle attribuite alla sede circondariale e individua nella sezione di corte d'appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie, l'organo competente sulle impugnazioni avverso le decisioni della sezione distrettuale del tribunale.

Per ciascun organo giudicante è stabilita una diversa composizione (nella sezione circondariale il giudice è monocratico), anche in ragione delle materie trattate, e una specifica disciplina è riservata all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, costituito presso sezione distrettuale del tribunale.

La novella prevede, quindi, la soppressione degli uffici minorili e l'istituzione di due uffici giudiziari di nuovo conio, giudicante e requirente, specializzati nell'intera materia.

Il tribunale di nuova istituzione, sostanzialmente distinto rispetto al tribunale ordinario, in quanto dotato di una propria pianta organica e di personale amministrativo (art. 45), viene ad essere composto da una sezione distrettuale, costituita presso ciascuna sede di Corte di appello o

di sezione di Corte d'appello, e da sezioni circondariali, costituite presso ogni sede di Tribunale ordinario collocata nel distretto di sede di Corte di appello o di sezione di Corte d'appello in cui ha sede la sezione distrettuale.

Il Consiglio, con delibera del 15 settembre 2021, recante il parere sul disegno di legge delega n. 1662/2020, ha positivamente apprezzato l'istituzione del nuovo tribunale, che realizza l'obiettivo della unitaria trattazione delle materie della famiglia, unioni, minori e, in genere, delle persone, da tempo auspicato nell'elaborazione dell'organo di governo autonomo.

Il Consiglio, infatti, già con la delibera del 13 luglio 2016, nel rendere il parere sul disegno di legge dalla Camera dei Deputati il 10 marzo 2016, rubricato al numero 2284, che proponeva di istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello (o sezioni distaccate di corte di appello) le sezioni circondariali e distrettuali, specializzate per la persona, la famiglia e i minori e contestualmente di sopprimere il Tribunale per i minorenni e il relativo Ufficio di Procura, aveva evidenziato la necessità di unificare le competenze del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, di uniformare i riti, e di prevedere “*garanzie processuali omogenee*”, ritenendo maggiormente funzionale a tale scopo l'istituzione di un Tribunale specializzato, autonomo e separato, piuttosto che di Sezioni specializzate all'interno del tribunale ordinario.

In particolare, veniva evidenziato come quest'ultima soluzione, pur assicurando una razionalizzazione delle risorse disponibili e la concentrazione delle tutele, nel tempo, avrebbe potuto determinare l'erosione del patrimonio professional-culturale garantito in tanti anni da strutture autonome e specializzate, quali i tribunali e le procure per i minorenni; pertanto, anche alla luce delle indicazioni contenute nelle fonti sovranazionali, veniva ritenuta preferibile l'opzione di istituire un Tribunale per la persona e la famiglia autonomo, e su base distrettuale, con articolazioni territoriali, sul modello del Tribunale di Sorveglianza, in modo da attuare, per quanto possibile, il modello di giustizia di prossimità.

In senso analogo il Consiglio si era espresso ancor prima, in occasione del parere reso con la delibera del 9 luglio 2003, avente ad oggetto il d.d.l. n. 2517/C., recante “*Misure urgenti e delega al governo in materia di diritto di famiglia e dei minori*”, rilevando, che “*la – opportuna – unificazione in capo allo stesso organo giudiziario delle competenze civili, penali ed amministrative relative alla famiglia ed ai minori, in uno con la latitudine delle materie civili attribuite alla sezione specializzata, depone nel senso della necessità che al nuovo organo giudiziario siano attribuite competenze esclusive*”, in quanto “*solo l'esclusività di tali competenze è in grado di salvaguardare il livello di specializzazione maturatosi nell'esperienza del tribunale per i minorenni e di promuovere una nuova specializzazione frutto della trattazione unitaria delle controversie relative ai minori e alla famiglia e di rispondere adeguatamente alle esigenze di tutela dei beni fondamentali sottese alle materie in questione*”.

Il parere espresso con la delibera del 15 settembre 2021, favorevole alla soluzione di istituire il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, e di assegnare ai magistrati che compongono competenze esclusive nelle materie civili, penali e amministrative relative alla famiglia e ai minori si pone, dunque, in continuità con un consolidato indirizzo consiliare.

Il Consiglio, nondimeno, nell'apprezzare positivamente il disegno complessivo dell'intervento normativo, ha, nondimeno, rilevato alcune criticità, afferenti ad aspetti processuali, ordinamentali ed organizzativi, auspicando l'adozione di correttivi.

La brevità dei tempi entro i quali occorre rendere il parere non consente una rassegna dettagliata di tutte le numerose disposizioni dello schema di decreto legislativo, integrative e modificative del codice di procedura civile e delle leggi speciali, con le quali, in attuazione alla legge delega, sono stati disciplinati i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia.

In relazione a tali disposizioni processuali sarà effettuata una valutazione di sintesi nell'ottica di dar conto delle più rilevanti innovazioni e delle eventuali criticità.

Un esame più analitico sarà svolto in ordine alla disciplina di dettaglio, relativa alla costituzione e alla composizione dell'istituendo tribunale, per le rilevanza delle ricadute ordinamentali.

9.2. Struttura del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Per una migliore illustrazione delle questioni ordinamentali che pone l'istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, è opportuno muovere da una sintesi dell'art. 30 dello schema di decreto legislativo (inserito nella Sezione VII del capo V, intitolata "Modifiche in materia di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie"), che apporta modifiche a numerose disposizioni del R.D. 12/1941.

Tralasciando le disposizioni che intervengono ad adeguare agli istituendi uffici la 'denominazione' delle varie funzioni già previste nell'ambito del Tribunale per i minorenni e della Procura presso lo stesso (rispettivamente, giudice per le indagini preliminari, giudice di sorveglianza, Sezioni per i minorenni della Corte di Appello e sostituto procuratore della repubblica), come sopra già evidenziato, in base all'art. 49 del R.D. 12/1941 (nella riformulazione di cui allo schema di decreto legislativo), il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, le cui funzioni e attribuzioni sono indicate nel riformulato all'art. 50.1, è istituito in ogni sede di corte di appello o di sezione distaccata di corte di appello.

Specularmente, la Procura avrà sede nel capoluogo del distretto di Corte di Appello o della sezione distaccata di Corte di appello, cui appartiene la giurisdizione in materia penale nei confronti dei minori di anni 18 con riguardo a reati commessi nel territorio della Corte di Appello o della Sezione di Corte di appello, oltre che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero presso i tribunali nelle materia di competenza dell'istituendo tribunale

Il Tribunale si articola in una sezione distrettuale, che ha sede nel capoluogo di distretto e in una o più sezioni distaccate circondariali che hanno sede in ogni sede di tribunale ordinario.

La sezione distrettuale ha giurisdizione estesa su tutto il territorio della Corte d'Appello o della Sezione di Corte di Appello; le sezioni circondariali hanno giurisdizione su tutto il territorio del circondario.

Le sezioni circondariali sono destinate a trattare, oltre all'intera materia della famiglia, dell'unione civile, delle convivenze, i procedimenti di competenza del giudice tutelare e il risarcimento del danno endo-familiare, anche i delicati procedimenti ex art. 330-333 c.c. che riguardano la tutela del minore attraverso interventi limitativi, o, nei casi più gravi, ablativi della potestà genitoriale in un contesto di trascuratezza e maltrattamento che prescinde dal conflitto di coppia, nonché gli incisivi provvedimenti di allontanamento urgente del minore ex art 403 c.c.

La sezione distrettuale è destinata ad occuparsi, in primo grado, di affari civili individuati in via residuale rispetto a quelli spettanti alle sezioni circondariali (tra gli altri, i procedimenti previsti dai titoli II III e IV della legge n. 184 del 1984 nei quali il collegio è composto con due togati e due magistrati onorari), nonché dei reclami e impugnazioni avverso le decisioni delle sezioni circondariali.

Dunque, la maggior parte degli affari attualmente trattati dal Tribunale per i minorenni in forma collegiale sarà trattata dai giudici monocratici delle sezioni circondariali

Rinviando ai rilievi già svolti nel parere reso il 15 settembre 2021, quanto agli aspetti di criticità connessi al ridimensionamento eccessivo delle competenze delle sezioni distrettuali e alla carenza delle maggiori garanzie assicurate della collegialità e della multidisciplinarietà con riferimento ad interventi destinati ad incidere in modo profondo e, spesso non reversibile, nella vita dei minori e delle famiglie, preme qui evidenziare come, sebbene non sia chiaramente esplicitato nell'art. 49, debba ritenersi che anche presso il circondario, coincidente con la sede del Tribunale Distrettuale, sia esistente una sezione 'circondariale' che giudica in composizione monocratica.

Come premesso, gli affari attribuiti alle due tipologie di Sezioni - distrettuale e circondariale - sono differenziati (art. 50. 5 del R.D. 12/1941, come modificato dall'art. 30 dello schema di decreto legislativo) e tale ripartizione di 'competenze' non può evidentemente subire deroghe.

All'art. 50, del R:D. 12/1941, come riformulato dallo schema di decreto legislativo, è poi previsto che il tribunale è diretto dal presidente e che ad esso sono addetti più giudici dotati di specifiche competenze.

Nei tribunali ai quali sono addetti più giudici possono essere istituiti posti di presidente di sezione, in numero non superiore a quello determinato dalla proporzione di uno a dieci.

I giudici addetti al Tribunale svolgono le relative funzioni in via esclusiva, non sono soggetti al limite decennale di permanenza nell'incarico, possono svolgere le loro funzioni presso la sede distrettuale o presso una o più sezioni circondariali, anche per singoli procedimenti, secondo criteri determinati dalle tabelle.

In caso di assegnazione del giudice a più sezioni, *"le sue sedi di servizio corrispondono a quelle di svolgimento delle funzioni"*.

Il numero dei giudici da destinare a ciascuna sezione è determinato in sede di formazione delle tabelle, tenuto conto delle esigenze di servizio.

Al Tribunale sono inoltre addetti giudici onorari esperti.

Il Presidente del Tribunale dirige l'ufficio, lo rappresenta ed esercita le funzioni previste dall'art. 47 dell'OG sentiti i presidenti delle sezioni circondariali (art. 50.2).

Lo stesso dirige la sezione distrettuale; le sezioni circondariali nelle quali sono istituiti posti di presidente di sezione sono invece dirette dai presidenti di sezione.

Con le tabelle formate ai sensi dell'art. 7-bis al presidente di sezione è attribuito l'incarico di dirigere una o più sezioni circondariali.

Nelle sezioni circondariali in cui non sono istituiti posti di presidente di sezione all'organizzazione del lavoro provvede il magistrato designato nelle tabelle, le quali devono altresì indicare specificamente gli incarichi di coordinamento, consistenti nella direzione delle sezioni circondariali, nel coordinamento di uno o più settori dei servizi o di gestione del personale e ogni altra attività collaborativa in tutti i settori nei quali essa è ritenuta opportuna.

Le criticità.

Le illustrate disposizioni non sono di facile interpretazione nella parte in cui disciplinano l'istituzione dei posti di presidente di sezione.

L'art. 50, co. 2, dell'O.G., come riformulato, sembra disporre che l'istituzione del posto di presidente di sezione può essere effettuata nei tribunali distrettuali ai quali sono addetti più di dieci giudici.

L'art. 50.3 novellato sembra invece prevedere che i posti di presidente di sezione debbano essere istituiti presso le sezioni circondariali (*"Le sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie nelle quali sono istituiti i posti di presidente di sezione ..."*) e in tal senso sembra deporre anche la precisazione che la sezione distrettuale è diretta dal presidente.

Le criticità poste dalla formulazione della disposizione discendono dalla circostanza che le sezioni circondariali non sembra che abbiano un organico 'fisso', poiché l'individuazione del numero dei giudici da assegnare a ciascuna sezione circondariale è effettuata dal dirigente con provvedimenti tabellari, secondo le esigenze dell'ufficio (art. 50, co. 3).

Ed allora, potendo l'organico di ciascuna sezione variare nel tempo, secondo le esigenze di servizio, è impossibile valutare preventivamente se ricorre la proporzione di uno a dieci richiesta dalla norma.

Tale considerazione conduce a ritenere che i posti di presidente di sezione dovrebbero essere istituiti, avendo riguardo alla dotazione organica complessiva del tribunale, ma tale soluzione appare stridente con l'art. 50.3, co. 2 e 3 .

In definitiva, il tenore testuale delle disposizioni illustrate rende poco chiaro, se il posto di presidente di sezione riguardi una determinata sezione circondariale, da indicare nel bando con il quale il Consiglio dà avvio alla procedura concorsuale o se, invece, il bando debba avere ad oggetto posti di presidente di sezione istituiti presso l'ufficio distrettuale, mentre la successiva destinazione a dirigere una o più sezioni circondariali debba avvenire con provvedimenti organizzativi interni, adottati dal presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 7 bis del R.D. 12/1941.

Per quanto illustrato sarebbe auspicabile una più chiara formulazione degli artt. 50. co. 2 e 50.3.

9.3. I tempi dell'istituzione del Tribunale delle persone per i minorenni e per le famiglie, le dotazioni di personale magistratuale e amministrativo, le piante organiche.

Nella Sezione III del capo V, agli artt. 45 e ss. sono disciplinate le modalità per l'istituzione del tribunale delle persone per i minorenni e per le famiglie e della Procura presso lo stesso.

In questa parte il legislatore ha dato attuazione alle lettere z) e aa) del comma 24 della legge delega, dedicate rispettivamente al personale di magistratura e al personale amministrativo. Schematicamente, la delega relativa al personale di magistratura risultava incardinata su tre criteri essenziali:

1) la previsione di un limite temporale di un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso per la determinazione – con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura – delle piante organiche dei Tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie;

2) la previsione che la definizione delle piante organiche dei Tribunali per le persone per i minorenni e per le famiglie dovesse avvenire nell'ambito della dotazione organica della magistratura (e dunque a costo zero);

3) la previsione che l'assegnazione dei magistrati a tali Tribunali dovesse seguire due direttrici fondamentali:

a) prevedere che i magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non esclusiva, alle sezioni di corte d'appello per i minorenni fossero assegnati alle sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo tribunale;

b) prevedere che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati, individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del costituendo tribunale.

Ora, se l'istituzione di un unico tribunale specializzato nella trattazione di materie che presentano un certo grado di affinità può risultare scelta funzionale al perseguimento, tra l'altro, dell'obiettivo di garantire maggiore efficienza del sistema giudiziario, sul presupposto che la specializzazione del giudice contribuisce ad una riduzione dei tempi della risposta giudiziaria, è vero anche che il meccanismo di attuazione della riforma prefigurato dalla legge delega avrebbe, nel suo complesso, comportato il rischio, nel breve periodo, di porre a repentaglio il conseguimento dell'obiettivo dello smaltimento dell'arretrato e della riduzione dei tempi della giustizia.

Detto più chiaramente, se le nuove piante organiche fossero state definite entro un anno, da tale termine si sarebbe determinato non solo il trasferimento *ex lege* dei magistrati in servizio presso i Tribunali e le Procure dei minorenni nella nuova struttura, ma anche l'assegnazione su domanda dei magistrati assegnati ai tribunali ordinari che svolgono anche in via non esclusiva

funzioni giudicanti nelle materie attribuite al Tribunale per le persone per i minorenni e per le famiglie.

La scelta del legislatore delegato è stata, quindi, quella di dare attuazione ai punti 2) e 3), ma di non inserire nel testo di attuazione della legge delega il riferimento al termine di un anno per la determinazione delle piante organiche. Le ragioni di questa scelta sono apertamente indicate nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo, laddove si è definita “materialmente impraticabile” la soluzione predicata nella legge delega in quanto – considerato che nella maggior parte dei tribunali il medesimo giudice svolge funzioni sia in materia di famiglia che in altre materie civili e a volte penali – sottrarre risorse ai tribunali ordinari potrebbe portare questi alla paralisi”, e ciò, oltretutto, proprio nel momento in cui gli obiettivi del Piano Nazionale di Resilienza impongono un forte abbattimento dell’arretrato.

Con questa eccezione, dunque, il legislatore delegato ha di fatto ripreso alla lettera il contenuto della legge delega, stabilendo all’art. 46:

- che, un volta istituite le piante organiche, i magistrati assegnati al Tribunale per i minorenni e alle Procure della Repubblica presso gli stessi entrano, di diritto, a far parte dell’organico del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle Procure istituite presso gli stessi, nelle medesime sedi ed anche in sovrannumero, riassorbibile con successive vacanze, cosicché l’intero organico dei due uffici soppressi transiterà, *ex lege*, in quelli di nuova istituzione

- che tale organico è destinato ad essere incrementato per effetto dell’assegnazione, su domanda, dei magistrati delle Corti di appello e dei Tribunali che svolgono, anche in via non esclusiva, funzioni nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale delle persone.

- che quando gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti nella pianta organica, il criterio prioritario di scelta è quello della maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza del tribunale di nuova istituzione.

Al comma 5 dell’art. 46 si è precisato che le assegnazioni suindicate non costituiscono “trasferimento ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, ai sensi dell’art. 2, co. 3, del R.D.lgs. 511/1946”, né costituiscono “trasferimento ad altri effetti”, e in particolare, agli effetti previsti dall’art. 194 O.G. (in tema di legittimazione) e dell’art. 13 della L. n. 97/1979, in tema di indennità di missione, che sono tuttavia dovute nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente.

Tale disciplina deve essere letta in combinato disposto con la tempistica prevista all’art. 49, che dovrebbe definire la tabella di marcia che governa l’entrata in funzione del Tribunale: la lettura sistematica di queste due disposizioni pone, però, alcune criticità interpretative.

In primo luogo, il Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia opererà decorsi due anni dalla pubblicazione dell’adottando decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale: da tale momento esso, tuttavia, tratterà, in sede distrettuale, i procedimenti che a quell’epoca saranno ancora pendenti dinanzi al Tribunale per i minorenni, e nel rispetto delle disposizioni anteriormente vigenti.

In secondo luogo, i procedimenti civili, penali e amministrativi pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla predetta data proseguiranno dinanzi alla sezione distrettuale del Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia con all’applicazione della norma anteriormente vigenti.

Più difficile appare la ricostruzione della sorte dei procedimenti civili inerenti alle materie “trasferite” al nuovo Tribunale, essendo previsto:

- 1) che quelli pendenti davanti al tribunale ordinario “*alla data di efficacia del presente decreto sono definite da questo sulla base delle disposizioni anteriormente vigenti*”;
- 2) che l’impugnazione dei provvedimenti anche temporanei è regolata dalle disposizioni introdotte dal decreto;
- 3) che i procedimenti pendenti civili alla data del primo gennaio 2030 proseguono davanti alla sezione circondariale dell’istituendo tribunale;

- 4) che l'udienza fissata davanti al tribunale per i minorenni e al tribunale ordinario per una data successiva, rispettivamente, al decorso dei due anni dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale ovvero al 1° gennaio del 2030, si intende fissata direttamente dinanzi al Tribunale delle persone e il procedimento sarà trattato dallo giudice cui era in precedenza assegnato, a meno che lo stesso non possa proseguirlo ai sensi dell'art. 174 c.p.p..

Dalla schematica illustrazione che precede risulta chiara la sorte dei procedimenti civili attualmente di competenza del tribunale ordinario iscritti in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, mentre risulta incerta la sorte di quelli che saranno iscritti in data successiva alla predetta entrata in vigore ma in data antecedente all'effettiva operatività del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

Ciò che, comunque, appare chiaro è che, entro due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, il nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie dovrà essere operativo, ponendosi di conseguenza il problema dell'individuazione delle risorse umane e materiali che ne consentiranno il funzionamento.

A tale riguardo deve segnalarsi che l'intera disciplina prevista dall'art. 46 – illustrata *supra* – e che prevede il passaggio, di diritto o su domanda, dei magistrati in servizio al nuovo tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie è subordinata alla “istituzione” delle piante organiche ad esso relative: ciò pone problemi di coordinamento con la scelta, dichiarata, di non prevedere un termine per l'adozione delle piante organiche, o quantomeno rende irragionevole la previsione per cui anche l'assegnazione *ex lege* dei magistrati minorili al nuovo tribunale può avvenire solo “una volta istituite le piante organiche”.

A scongiurare il rischio che la transizione verso un nuovo modulo organizzativo determini difficoltà suscettibili di avere ricadute negative in termini di funzionalità degli uffici giudiziari non appaiono del tutto adeguate le misure di cui al comma 4 dell'art. 49 dello schema di decreto legislativo.

Esso prevede che, sino al 31 dicembre del 2029, al fine di assicurare la completa adozione delle misure organizzative relative al personale e ai locali, il funzionamento delle sezioni circondariali può essere assicurato anche avvalendosi della coassegnazione del personale amministrativo di altri uffici del distretto, individuato con provvedimenti del direttore generale del personale e della formazione, sentiti gli uffici interessati; “*e per il personale della magistratura ordinaria e onoraria, mediante applicazioni di istituti di flessibilità individuati dal Consiglio superiore della magistratura*”.

La soluzione prefigurata si espone alle medesime considerazioni critiche svolte dal Consiglio nel parere reso il 15 settembre 2021 sul disegno di legge n. 1662/2020.

In questo era stato rilevato come, tenuto conto della geografia giudiziaria, per forza di cose, non sarebbe stato possibile destinare alle istituende sezioni circondariali un numero congruo di magistrati in tutti i circondari (n. 140), né, sul piano complessivo, sarebbe risultata giustificata la destinazione di una percentuale alta di giudici complessivamente assegnata al civile alla sola materia, per quanto delicata, delle persone e della famiglia, senza mettere a rischio il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi della giustizia civile, cui tende il PNRR.

Su questa premessa era stata evidenziata la necessità di un cospicuo aumento di organico dei giudici e del personale amministrativo, come pure dell'organico dell'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in ragione dell'incremento delle funzioni civili che tale procura specializzata dovrà svolgere, attualmente suddivise tra tutte le procure presso i tribunali aventi sede nel distretto, e tenuto conto che esse sono destinate ad operare anche presso le sezioni circondariali.

Pertanto, non può che confermarsi la criticità derivante dalla mancata previsione di un aumento degli organici degli uffici giudicanti e requirenti, adeguato a supportare il maggior fabbisogno che si determinerà quando gli stessi saranno operativi, per la necessità di fornire

copertura alle sedi circondariali, non potendo evidentemente ovviarsi in maniera soddisfacente alle prevedibili disfunzionalità che si determineranno attraverso gli istituti di flessibilità da individuarsi ad opera del Consiglio Superiore della magistratura, tenuto conto del (cronico) tasso di scopertura elevato che si registra in tutti gli uffici giudiziari.

Su altro fronte, alcune criticità interpretative si pongono in relazione ad alcune disposizioni, già sopra illustrate, che disciplinano l'assegnazione dei magistrati in servizio presso le Corti di Appello e il Tribunale ordinario al Tribunale di nuova istituzione.

Lo schema di decreto sembra configurare un diritto ad essere assegnati al Tribunale di nuova istituzione per chi svolga anche in via non esclusiva funzioni nelle materie attribuite allo stesso Tribunale, salvo il caso in cui gli aspiranti siano in numero superiore ai posti previsti in pianta organica, dovendo in questa ipotesi effettuarsi una procedura comparativa preferendo l'aspirante che ha maturato una maggiore esperienza.

Ebbene, innanzitutto tale diritto mal si concilia con il margine di discrezionalità insito nella valutazione rimessa al Consiglio circa la ricorrenza del presupposto costituito dallo svolgimento, anche in via non esclusiva, delle funzioni nelle materie attribuite al Tribunale di nuova istituzione.

Inoltre, se appare ragionevole l'attribuzione di un tale diritto al magistrato che svolga in via esclusiva o, al limite, prevalente, le funzioni nelle materie indicate, viceversa, rischia di essere foriero di ricadute negative sull'organizzazione degli uffici il riconoscimento di un analogo diritto al magistrato che, di tali materie, si occupi solo in via residuale.

Completa il quadro delle disposizioni che regolano la destinazione dei magistrati già in servizio nelle articolazioni interessate dall'intervento normativo (Tribunale e Procura minori e Sezioni del Tribunale ordinario) l'art. 47 dello schema di decreto legislativo, recante la disciplina relativa ai dirigenti degli uffici soppressi e dei presidenti di sezione dei tribunali ordinari che svolgono funzioni nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.

“I magistrati che, alla data del 31 dicembre 2024, sono titolari delle funzioni di presidente del Tribunale per i minorenni e di procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sono assegnati, rispettivamente, quali presidenti dei tribunali delle persone, dei minorenni e per le famiglie cui sono trasferite le funzioni e procuratori della Repubblica presso gli stessi”. (art. 47, co. 1).

Quanto invece ai Presidenti di sezione dei tribunali ordinari, assegnati a sezioni che svolgono funzioni, anche in via non esclusiva, nelle materie attribuite alla competenza del Tribunale delle persone, per i minorenni e per le famiglie, è previsto che, a far data dal primo gennaio del 2030, essi sono destinati, a loro domanda, alle funzioni di presidente di sezione presso il corrisponde tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; in caso di pluralità di aspiranti, si applica il comma 4 dell'art. 45, quindi, costituirà titolo prioritario di preferenza la maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza dell'istituendo tribunale (art. 50, co. 2).

Ancora, è previsto che, ai fini degli artt. 45 e 46 del D.lgs 160/2006 (in tema di temporaneità, rispettivamente, delle funzioni direttive e semidirettive), l'assegnazione, ai sensi dei commi 1 e 2, agli istituendi uffici non costituisce conferimento di nuove funzioni direttive o semidirettive e che i due periodi si sommano ai fini del calcolo del quadriennio e dell'ottennio (art. 50, co. 3).

Anche tale disciplina pone problemi interpretativi che potrebbero generare difficoltà in sede applicativa.

In particolare, alla stregua della formulazione del primo comma, appare incerta la sorte dei magistrati che, alla data di operatività dei nuovi uffici, ove antecedente al 31 dicembre 2024 (il decreto posticipa di due anni, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'efficacia delle

disposizioni di cui alla Sezione VII), svolgeranno incarichi dirigenziali, ma dagli stessi cesseranno in data antecedente al 31 dicembre 2024, posto che ad essi non potranno essere assegnate le omologhe funzioni presso i nuovi uffici.

Per i titolari di incarichi semidirettivi presso il Tribunale ordinario, deve invece osservarsi che la disposizione che fissa al 1° gennaio 2030 il termine a partire dal quale essi potranno essere assegnati ai posti di presidente di sezione presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, sembra inibire, sino a tale data, la possibilità di fruire del più agevole regime di assegnazione a domanda.

Se si considera che, come anticipato, il predetto tribunale dovrà essere operativo entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto legislativo sulla Gazzetta Ufficiale, l'unica ragionevole spiegazione a tale scelta può essere costituita dalla finalità di inibire il transito dall'uno all'altro ufficio attraverso la procedura semplificata per evitare scoperture negli uffici ordinari, finché questi ultimi continueranno a trattare materie civili (1 gennaio 2030); e ciò, anche al fine di assicurare un certo grado di specializzazione richiesto per la trattazione dei relativi affari.

Tuttavia, potendo, *medio tempore*, realizzarsi un'integrale copertura degli organici nel caso in cui, come prevedibile ed auspicabile, fosse adottato il decreto del Ministro che determina le piante organiche, per i predetti magistrati sarà del tutto residuale la possibilità di usufruire del 'diritto' all'assegnazione.

Dovendo, tuttavia, ritenersi impregiudicata la possibilità per gli stessi di partecipare alla procedura concorsuale eventualmente bandita per il conferimento degli incarichi semidirettivi, le criticità che la disposizione intende evitare sono solo in parte scongiurate.

Un'ultima notazione concerne i criteri in base ai quali, nella procedura di assegnazione semplificata, deve essere effettuata la selezione quando gli aspiranti siano in numero superiore ai posti da assegnare.

Il legislatore si è limitato a indicare sia pure come prioritario, e quindi, non esclusivo, il criterio della maggiore esperienza maturata nelle materie di competenza.

Tale criterio, tuttavia, in quanto collegato prevalentemente alla durata di svolgimento delle funzioni, non risulta del tutto adeguato a garantire la selezione, più aspiranti già titolari di incarichi semidirettivi, del magistrato con maggiori attitudini, non potendo a tal fine prescindere dalle modalità con le quali le funzioni semidirettive sono state svolte.

Nell'ottica indicata sarebbe auspicabile una riformulazione della disposizione, indicando quale criterio prioritario anche le modalità di svolgimento dell'incarico semidirettivo di cui il magistrato è già titolare.

10. Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie

Lo schema di decreto, in attuazione del comma 23 dell'art. 1 della l. n. 206/2021 introduce, con gli artt. 473-bis - 473-bis.71 c.p.c., un rito uniforme in materia familiare che sostanzia un significativo sforzo di semplificazione, pur non dando corpo ad un rito realmente unico: ed invero, ai sensi dell'art. 473-bis, le disposizioni introducendo si applicheranno di regola a tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie rientranti nella competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, mentre resteranno esclusi i procedimenti in materia di adozione e quelli attribuiti alle sezioni specializzate in materia di immigrazione.

Il Tribunale – che deciderà in composizione collegiale (art. 473-bis.1), ferma la possibilità di delegare a uno dei componenti la trattazione e l'istruzione – è dotato di penetranti poteri ufficiosi (art. 473-bis.2), in parte assimilabili a quelli di cui è dotato il giudice del lavoro. L'Art. 473-bis.3 completa il quadro precisando i poteri del P. M. (assumere informazioni, acquisire atti e svolgere accertamenti, anche avvalendosi della polizia giudiziaria e dei servizi sociali, sanitari e assistenziali).

La domanda si propone con ricorso (art. 473-bis.12) al giudice competente secondo i criteri ordinari, salvo che non debbano essere adottati provvedimenti che riguardino un minore (nel qual caso la competenza spetterà al tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale: art. 473-bis.11) o che non sia altrimenti disposto da ulteriori previsioni del nuovo rito unificato.

Il ricorso, oltre ai consueti requisiti, deve indicare l'esistenza di altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.

Al ricorso deve inoltre essere allegata copia di eventuali provvedimenti, anche provvisori, già adottati in tali procedimenti.

Ai sensi dell'Art. 473-bis.14, il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa l'udienza di prima comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza.

La previsione risulta particolarmente innovativa, in quanto introduce un termine decadenziale a carico del convenuto, che sinora ha potuto costituirsi anche in udienza senza preclusioni e che invece, secondo la previsione introducenda, incorrerà, in caso di costituzione oltre il suddetto termine, nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

Posto che tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza non devono intercorrere più di novanta giorni e che tra la notifica del ricorso a cura dell'attore e la data dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni liberi, al convenuto sono garantiti solo 30 giorni per la predisposizione della propria difesa.

Il nuovo art. 473-bis.10 disciplina la mediazione familiare nell'ambito dei giudizi in materia di persone, minorenni e famiglie. Al riguardo va valutata positivamente l'attribuzione ai giudici onorari esperti di funzioni e compiti relativi anche a questa attività come emerge dall'art. 15 dello schema di decreto legislativo attuativo della delega in materia di ufficio del processo di cui alla legge 206 del 2021. La disposizione, infatti, prevede che il giudice onorario esperto, nell'ambito delle funzioni svolte quale componente del collegio della sezione distrettuale nell'ambito delle sezioni circondariali, può porre in essere attività attinenti alla mediazione familiare pur nell'ambito degli specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento. Sarebbe, comunque, opportuna una formulazione più chiara ed ampia di tale norma in ordine all'estensione del ruolo del magistrato onorario esperto negli interventi di mediazione.

Deve, poi, segnalarsi che l'eliminazione, dal procedimento, della così detta 'udienza presidenziale' mal si concilia con la necessità di provvedimenti urgenti, i quali, a normativa vigente, possono essere dati in tale fase deformalizzata nella quale possono essere ascoltati i coniugi separatamente e anche senza difesa tecnica.

La strutturazione agile dell'udienza presidenziale consente una reale conciliazione tra le parti e permette di dare, con estrema velocità, i provvedimenti urgenti e provvisori.

Attualmente la maggior parte dei giudizi si chiude innanzi al giudice istruttore con la conferma dei provvedimenti presidenziali; solo i più complessi, in genere, proseguono per tenere istruttoria (CTU, ascolto del minore, indagini e informazioni della Guardia di Finanza).

La necessità, prevista, invece, dall'art. 473 bis.13, di articolare il ricorso completo di tutti gli elementi previsti, per poter accedere alla tutela dei provvedimenti urgenti di cui all'art. 473 bis.15, potrebbe comportare un evidente ritardo nella predisposizione degli atti processuali rispetto ad esigenze familiari che dovrebbero essere risolte in pochi giorni.

È prevedibile, poi, che le parti per garantirsi la possibilità di ottenere la tutela di tali esigenze, senza incorrere nelle preclusioni, tenteranno il ricorso all'istituto della tutela cautelare

ai sensi dell'art. 700 c.p.c. con conseguente frustrazione dell'intento deflattivo e senza l'agilità della fase presidenziale.

11. Norme in materia di lavoro e licenziamenti.

I commi 30-32 dell'articolo 3 apportano modifiche alla disciplina del processo del lavoro, fra le altre unificando e coordinando la disciplina dei procedimenti di impugnazione del recesso datoriale, anche quando devono risolversi questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Non sembra, al riguardo, condivisibile la formulazione della disposizione nella parte in cui non estende la accelerazione a tutte le ipotesi in cui parte ricorrente chieda la riammissione in servizio (cfr. ad es. impugnazione di contratto a termine o di tirocinio) o esperisca una domanda di condanna all'assunzione *ex art. 2932 c.c.* come nell'ipotesi di passaggio di cantiere.

Aderendo alle indicazioni fornite nel parere reso sul disegno di legge delega lo schema supera la genericità del principio nella parte in cui non chiariva se l'accelerazione della trattazione dovesse essere prevista anche per i gradi di appello e legittimità, come d'altra parte già disponeva il cd. "rito Fornero". Lo schema opportunamente estende la previsione anche a tali gradi di giudizio.

Per quanto riguarda, invece, l'abrogazione del rito Fornero la novella, pur nel lodevole intento della semplificazione processuale, non pare possa portare ad un miglioramento del sistema attuale dei tempi di trattazione delle controversie di licenziamento, indubbiamente accelerate con l'introduzione del rito speciale.

Art. 4, comma 7, lett. b)

L'art. 4 reca modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

In particolare, il comma 7, lett. b) dell'articolo in esame introduce nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile un nuovo art. 144 *quinquies* rubricato "*controversie in materia di licenziamento*" che prevede l'attribuzione al presidente di sezione e al dirigente dell'ufficio giudiziario del compito di favorire e verificare la trattazione prioritaria dei procedimenti in materia di licenziamenti e di effettuare analisi statistiche trimestrali sulla durata di tali processi.

La disposizione appare di difficile comprensione.

Invero, il presidente di sezione ed il dirigente possono favorire la trattazione prioritaria della cause in materia di licenziamento quando nelle cause di licenziamento sia stata proposta una domanda di reintegrazione del lavoratore, includendo le stesse nei programmi di gestione *ex art. 37 D.L. 98/2011*.

Al di là di tale previsione, non si comprende in quale altro modo sia possibile favorire la trattazione prioritaria delle cause in esame, anche alla luce del fatto che l'organizzazione del ruolo assegnato a ciascun magistrato è poi rimessa alla responsabile gestione dello stesso.

Quanto, invece, all'attività di verifica della trattazione prioritaria, l'estrazione delle statistiche contemplate dalla norma di nuova introduzione, può effettivamente restituire un quadro esaustivo della questione. Tuttavia, probabilmente l'estrazione di statistiche semestrale e non trimestrale può rivelarsi maggiormente idonea allo scopo ed offrire informazioni maggiormente attendibili ed esaustive dei tempi di effettiva trattazione.

12. Il trasferimento delle competenze amministrative attualmente devolute alla giurisdizione volontaria

La Sezione V dello schema di decreto prevede una serie di interventi volti a trasferire alle amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di specifiche competenze, alcune delle funzioni amministrative attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile in sede di volontaria giurisdizione.

L'art. 21 dello schema di decreto delegato (*“attribuzione ai notai di competenze relative agli affari di volontaria giurisdizione”*) prevede al comma 1 che *“le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante”*.

Il notaio, ai sensi del comma 2, può essere assistito da consulenti, ed assumere informazioni, senza formalità, presso il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo del minore o del soggetto sottoposto a misura di protezione, o nel caso di beni ereditari, presso gli altri chiamati e i creditori risultanti dall'inventario, se redatto.

Al comma 3 si chiarisce che *“Ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, determina le cautele necessarie per il reimpiego del medesimo”*.

L'autorizzazione è comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale (comma 4) e può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale (comma 5).

Gli atti in questione acquistano, infine, efficacia, decorsi venti giorni dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti senza che sia stato proposto reclamo. Possono tuttavia essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca (comma 6).

La relazione illustrativa dello schema di decreto spiega che tra i settori oggetto di possibile trasferimento di funzioni è stato individuato quello delle autorizzazioni alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nelle quali intervenga un minore o un soggetto beneficiario di misure di protezione *“in virtù di esigenze di semplificazione particolarmente avvertite nella quotidianità dei traffici di consentire al notaio rogante il rilascio delle autorizzazioni in questione, pur prevedendosi opportuni contrappesi e bilanciamenti”*.

Nella già citata delibera il CSM si era espresso sul principio di delega in senso critico anche se, come osservato nella Relazione illustrativa della legge delega, la misura è finalizzata alla deflazione del carico dei tribunali e l'eventuale vaglio giurisdizionale per la tutela dei diritti, eventualmente incisi, è comunque assicurato da una eventuale impugnazione del provvedimento in sede giurisdizionale. Il Consiglio aveva infatti osservato che la norma, ove attuata in modo estensivo, risulta inopportuna, coinvolgendo diritti personali e spesso fondamentali delle persone fragili che richiedono professionalità specifica, conoscenza della storia contenuta nel fascicolo personale, potere di emissione di provvedimenti autoritativi. Ove, invece, ristretta ai casi citati nella Relazione dell'autorizzazione all'acquisto, alla vendita, alla riscossione di capitali, alla stipula di contratti vari, alla divisione di beni (artt. 371-372 c.c.) risulta comunque poco praticabile e inopportuna.

Persistono le criticità evidenziate nella citata delibera ed anzi le stesse risultano aggravate dalla qualità degli atti il compimento dei quali può essere autorizzato dal notaio (autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate) e dalla circostanza che se è vero che la competenza del notaio è alternativa a quella dell'A.G., è altrettanto vero che il minore, l'interdetto, l'inabilitato o il soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, subirà la decisione dell'esercente la potestà genitoriale o del tutore nella scelta di rivolgersi al notaio per il compimento dell'atto anziché al giudice, con la conseguenza che è possibile che nessuna attività di vigilanza venga esercitata atteso che il notaio non vi è tenuto, avendo il legislatore previsto solo come eventualità che egli possa richiedere informazioni al fine di avere a

disposizione un quadro più chiaro circa la convenienza dell'atto per il minore, l'interdetto o l'inabilitato e che possa farsi assistere da consulenti.

Al contrario, il giudice tutelare esercita istituzionalmente un'attività di vigilanza nei confronti della categoria di soggetti contemplati dalla norma ed è quindi sempre tenuto ad una puntuale ed approfondita verifica della natura dell'atto e della reale necessità di esso alla cura degli interessi del soggetto fragile.

L'articolo 22 dello schema di decreto delegato interviene, inoltre, sulla legge notarile n. 89 del 1913 sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili per attribuire al notaio che procede alla stipula dell'atto la competenza a nominare un interprete quando una delle parti che deve stipulare sia priva dell'udito e non sappia leggere. Attualmente tale nomina può essere effettuata solo dal presidente del tribunale. Anche in questo caso la riforma aggiunge la competenza notarile a quella dell'autorità giudiziaria, che non viene meno.

L'articolo 23 (Attribuzione ai notai di competenze in tema di riabilitazione del debitore) attribuisce, invece, al notaio la competenza a disporre, su richiesta dell'interessato, la riabilitazione del debitore protestato. In particolare, lo schema interviene sull'art. 56 della legge n. 108 del 1996 per attribuire anche al notaio una competenza che attualmente la legge assegna al solo presidente di tribunale: si tratta della possibilità di accordare la riabilitazione al debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale è stato levato il protesto e non ne abbia subito un ulteriore nel corso dell'anno.

La norma prevede infatti che *“La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del tribunale o con atto notarile su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi”*.

L'articolo 25 interviene infine sul regolamento sullo stato civile (R.D. n. 396 del 2000) per trasferire all'ufficiale di stato civile alcune competenze attualmente dell'autorità giudiziaria in relazione alla rettificazione di atti.

La norma costituisce attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 13, lett. b). La relazione illustrativa chiarisce che *“Tale norma, sempre, nell'ottica di una esigenza di semplificazione, modifica gli artt. 95, 98 e 99 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante il Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. In particolare, si è ritenuto, con la specificazione introdotta all'articolo 95, comma 1, di lasciare alla competenza dell'A.G., tra le altre cose, la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito “al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis”, e di trasferire all'ufficiale dello stato civile, con l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 98, l'attività, essenzialmente vincolata, di ricostituzione di un atto distrutto o smarrito nelle sole ipotesi in cui costui disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto. Inoltre, con l'introduzione, all'articolo 98, comma 1, del secondo periodo, si è inteso ampliare l'attività di correzione dell'ufficiale dello stato civile, estendendola anche agli atti formati, quando emerga la discordanza tra le indicazioni in essi riportate e quelle risultanti da altri documenti rilasciati dalle autorità competenti. Infine, si è previsto, attraverso la modifica dell'articolo 99, che le disposizioni di cui all'articolo 98 si applichino anche agli atti di competenza dell'autorità diplomatica o consolare, e che, in tal caso, il ricorso in opposizione venga proposto al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile in cui è stato registrato o avrebbe dovuto essere registrato l'atto”*.

Il citato D.P.R. 396/2000 recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127 è stato quindi modificato agli artt. 95 e 98. Effettivamente per effetto delle modifiche permane in capo all'A.G., ai sensi dell'art. 95 del D.P.R., tra l'altro, la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, con l'eccezione del caso in cui vi provvede l'ufficiale dello stato civile, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 98 quando costui disponga di prove documentali della formazione e dei contenuti essenziali dell'atto.

13. Le modifiche al processo di esecuzione

Dei temi che il Consiglio ha ritenuto di trattare nel precedente parere in ordine alle modifiche al processo esecutivo, l'ormai intervenuta efficacia della previsione che, in materia di espropriazione presso terzi, onera il creditore, a pena di inefficacia del pignoramento, notificare, al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, e depositare l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione – da un lato – e la già espressa condivisibilità delle novità in materia di liberazione dell'immobile pignorato, ove non abitato dal debitore esecutato (oggi tradotte nel novellato art. 560, comma 7, c.p.c.) – dall'altro – consentono di concentrarsi sui soli ulteriori profili critici a suo tempo riscontrati.

Anzitutto, viene in rilievo l'istituto della c.d. vendita diretta da parte del debitore esecutato, in materia di esecuzione immobiliare.

Delle perplessità già manifestate nella delibera del 15 settembre 2021 – vuoi in ordine al possibile uso strumentale di tale facoltà da parte del debitore, vuoi in relazione alla scarsa appetibilità dell'istituto – si è ampiamente fatto carico il legislatore delegato, che, nella Relazione illustrativa, dà conto anche di ulteriori problematiche di tipo sistematico, circa i rapporti tra l'istanza dell'esecutato e l'udienza di cui all'art. 569 e tra l'offerta del debitore ed il prezzo base della vendita, che viene determinato solo nella predetta udienza (destinata, in ogni caso, a seguire la prima). Gli introducendi artt. 568-*bis* e 569-*bis*, anche alla luce delle considerazioni svolte nella Relazione, appaiono, dunque, costituire una soluzione tecnica equilibrata e sono globalmente da accogliersi con favore.

Ancora, si osserva che anche nelle scelte del legislatore delegato, come negli emendamenti al d.d.l. originario, si è optato per l'uniformazione del termine per il deposito della documentazione ipotecaria e catastale *ex art.* 567, comma 2, c.p.c. a quello, di 45 giorni, previsto per la presentazione dell'istanza di vendita, con possibilità di proroga per ulteriori 45 giorni. Il Consiglio aveva manifestato parere negativo in ordine a tale previsione, osservando che *“La norma rischia di imporre al creditore un termine difficile da rispettare per gli adempimenti previsti dall'art. 567, co. 2, c.p.c. ed è prevedibile che i creditori ricorreranno spesso all'istanza di proroga del termine per giusti motivi ai sensi dell'art. 567 c.p.c. Occorrerebbe valutare la possibilità di introdurre un termine più lungo o, quantomeno, di far decorrere lo stesso dalla ricezione dal creditore dell'atto di pignoramento notificato”*. Tuttavia, *melius re perpensa*, appare persuasivo il rilievo, contenuto nella Relazione illustrativa, secondo cui *“i creditori possono ricorrere, come già attualmente succede, a dichiarazioni e certificati sostitutivi per i quali sopperisce il ricorso alla consultazione telematica dei pubblici registri, senza che vengano sovraccaricati delle incombenze i pubblici uffici”*.

14. Il giudizio di appello

Nel parere reso sul d.d.l. di riforma, il Consiglio ha già sottolineato l'opportunità di armonizzare la disciplina del procedimento d'appello con quella relativa al giudizio di primo grado e della reintroduzione della figura del consigliere istruttore, sebbene tale ultima innovazione sia prevedibilmente destinata a spiegare un modesto impatto in punto di efficienza.

14.1. L'abrogazione del filtro in appello e la decisione a seguito di discussione orale

Qualche considerazione ulteriore merita, invece, l'abrogazione del meccanismo del c.d. filtro in appello, già valutata positivamente dal Consiglio, che pure aveva espresso talune perplessità in ordine al mantenimento di un percorso differenziato per la declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello, comunque già possibile – a legislazione vigente – secondo il modulo dell'art. 281-*sexies* c.p.c. La riformulazione dell'art. 348-*bis* c.p.c. ad opera dello schema di decreto accoglie in parte tali rilievi, condivisibilmente prevedendo che il giudice disponga la

discussione orale sia laddove ravvisi l'inammissibilità che la manifesta infondatezza dell'impugnazione; per la declaratoria di improcedibilità – che pure, a giudizio del Consiglio, avrebbe potuto essere sottoposta al medesimo regime – è, invece, mantenuta la distinta previsione dell'art. 348, novellato esclusivamente con la specificazione della forma assunta dalla pronuncia, a seconda che la stessa sia resa dal collegio o, laddove nominato, dal consigliere istruttore.

Ancora sostanzialmente in linea con le osservazioni del Consiglio appare la previsione, contenuta nel nuovo art. 350-*bis* c.p.c., secondo cui nei casi di cui all'art. 348-*bis* e in quelli in cui l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque la causa appaia urgente o di ridotta complessità, la fase decisoria si svolga ai sensi dell'art. 281-*sexies* e la sentenza sia motivata in forma sintetica, anche mediante esclusivo riferimento al punto di fatto o alla questione di diritto ritenuti risolutivi o mediante rinvio a precedenti conformi.

14.2. Le modifiche all'inibitoria

Quanto all'inibitoria, nel nuovo testo dell'art. 283 c.p.c. consentita in presenza anche solo di uno dei due presupposti prima cumulativi (gravità e fondatezza dei motivi, oggi declinati – rispettivamente – nel senso della gravità ed irreparabilità del pregiudizio e della manifesta fondatezza dell'impugnazione), apprezzabile appare – alla luce delle considerazioni già svolte nel precedente parere – il mantenimento della possibilità, per il giudice, di imporre una cauzione in guisa di controcautela.

Quanto, poi, alla riproponibilità dell'istanza per intervenuto mutamento delle circostanze, pur ribadendosi le perplessità già manifestate in punto di possibile aggravio del procedimento, risulta apprezzabile la previsione di un regime di relativa stabilità dell'ordinanza (revocabile solo con la sentenza che definisce il giudizio), così come la conferma della misura della sanzione attualmente prevista per il caso di inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza.

15. Giudizio in Cassazione, rinvio pregiudiziale e revocazione

Quanto al **giudizio di cassazione** l'art. 3 co. 27 - 29 dà attuazione ai principi di delega di cui all'art. 1 co. 9 e 10 della L. 206/2021.

Il legislatore nella consapevolezza che l'esercizio della funzione nomofilattica - che l'ordinamento giudiziario (art. 65) assegna alla Corte, la quale assicura "*l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge*"- non è compatibile con l'afflusso indiscriminato dei procedimenti, ha inteso, innanzi tutto, introdurre strumenti ragionevolmente selettivi dell'accesso al giudizio di legittimità.

In questa prospettiva è stato esplicitato il principio di delega volto a delimitare i motivi di ricorso per cassazione, i quali dovrebbero rispondere a canoni di chiarezza, sinteticità e specificità quale requisiti di contenuto-forma nell'esposizione dei motivi di impugnazione che ne condizionano l'ammissibilità.

Le esplicitazioni dell'art. 366 (comma 27, lettera d), tuttavia, a ben vedere altro non costituiscono che un mero recepimento della giurisprudenza di legittimità già consolidatasi nel senso voluto dalla norma, la quale, quindi, se è vero che 'legifica' l'orientamento, risulta avere una funzione meramente pedagogica, dato che chiarezza e sinteticità restano, di necessità, affidati ad un giudizio caso per caso.

Alla norma è collegata la previsione generale che impone il deposito telematico degli atti o mediante mezzi tecnologici e che ha comportato la soppressione di ogni riferimento al deposito del ricorso "*in cancelleria*" contenuto nell'art. 369 c.p.c. vigente.

Accanto a queste norme che regolano l'atto introduttivo del giudizio, vanno considerate quelle che disciplinano il giudizio davanti alla Corte di cassazione, oggetto di un complessivo riordino.

Per ragioni di speditezza processuale e senza incidere sul principio del contraddittorio, è stato invertito il rapporto tra udienza camerale e udienza pubblica, quest'ultima infatti, sia che si tratti di processo davanti alle Sezioni semplici, sia che si tratti di processo innanzi alle Sezioni Unite, nell'impianto della riforma, costituisce una forma residuale di trattazione, riservata alle questioni di diritto di "*particolare rilevanza*", ipotesi che per effetto dell'inserimento di un richiamo del comma 4 dell'art. 375, al comma 1, può riguardare anche le istanze di regolamento di giurisdizione o di competenza, oltre ai casi previsti dall'art. 391 – *quater* c.p.c. di nuova introduzione, ovvero i casi di revocazione per contrarietà della sentenza alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Resta invece irrisolta la questione della possibilità del mutamento del rito, d'ufficio, ma soprattutto su istanza del PM e delle parti.

Nell'attuale assetto normativo, base giuridica del mutamento è l'art. 380-*bis*, terzo comma, c.p.c., che la prevede e consente; ed è questa la norma che la Corte ha ritenuto applicabile analogicamente alla camera di consiglio 'ordinaria', perché il rito possa essere modificato.

Tale disposizione non risulta più vigente, sicché resta disciplinata la sola possibilità di chiedere la rimessione alle Sezioni Unite (art. 376 c.p.c.), che è, tuttavia, cosa diversa (quanto ai presupposti) rispetto alla richiesta di trattazione in Udienza pubblica.

Tale scelta finisce per rendere la fissazione in camera di consiglio sottratta ad ogni possibilità di confutazione: da parte del Procuratore Generale e degli avvocati.

Non sembra, tuttavia, condivisibile l'eliminazione di ogni (pur labile) strumento, non di verifica, ma di sollecitazione all'approfondimento rispetto alla discrezionalità assoluta della Corte.

Inoltre, non può non osservarsi come la questione presenti profili peculiari con riguardo al giudizio avente ad oggetto l'impugnazione delle sentenze della Sezione disciplinare. Laddove si ritenesse la disciplina applicabile anche a tali giudizi, l'eliminazione di ogni possibilità di interloquire sulla scelta del rito risulterebbe viepiù incongrua, in considerazione della materia, dell'unicità del grado di merito e della circostanza che il Ministro della Giustizia non interviene nell'udienza dinanzi alla Sezione disciplinare, anche nei giudizi avviati su iniziativa dello stesso.

Centrale nella fisionomia che andrà ad assumere la Corte di cassazione, è il rito camerale accelerato di cui all'art. 380 - *bis* c.p.c. previsto per le ipotesi di inammissibilità, improcedibilità del ricorso o di sua manifesta infondatezza.

In questo caso la decisione viene assunta dal presidente della Sezione o da un consigliere delegato il quale elabora una proposta di decisione che viene comunicata ai difensori delle parti.

Nel caso in cui la parte ricorrente non chieda la decisione, il ricorso si intende rinunciato e il processo verrà definito con decreto con il quale è dichiarata l'estinzione ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Al ricorrente che accetta la definizione del procedimento in tal sede, la legge offre il vantaggio dell'esonero dal pagamento di quanto previsto dall'art. 13, co. 1-*quater* DPR 115/202 (contributo unificato raddoppiato), se invece la parte ricorrente chiede la decisione, verrà fissata l'udienza camerale ai sensi dell'art. 380 - *bis*.1 c.p.c. e se la Corte decide in conformità alla proposta, la parte ricorrente sarà condannata al pagamento delle spese.

Per completezza si segnala che nell'ipotesi di udienza camerale ordinaria di cui all'art. 380 *bis*.1 c.p.c., il comma 2, in linea con le esigenze di speditezza della decisione, stabilisce che essa sia assunta con ordinanza la quale deve essere sinteticamente motivata e depositata al termine della camera di consiglio o nel termine di sessanta giorni.

La previsione del rito camerale "accelerato" presenta evidenti ricadute di natura processuale e organizzative sull'assetto della Corte di cassazione.

In disparte la considerazione circa la scarsa portata dissuasiva della previsione relativa al pagamento del doppio del contributo unificato per la parte ricorrente che non abbia rinunciato al ricorso, dovendosi rilevare come la parte che arriva a proporre ricorso per cassazione sia

fortemente motivata a coltivare le proprie ragioni ed a pervenire ad una definizione della causa con una pronuncia effettiva sulla stessa, deve altresì rilevarsi come la prima conseguenza della introduzione di siffatto rito camerale “accelerato”, è la soppressione della Sezione Sesta della Corte di cassazione, oggi deputata a svolgere l’attività di “filtro” di cui all’art. 376 c.p.c., attività che il decreto delegato, sostanzialmente, rimette ai singoli giudici di ciascuna Sezione.

Come segnalato nella delibera del 15 settembre 2021, una volta prevista l’attività di filtro innanzi alla competente sezione, la Sezione Sesta si rivela “*un inutile doppione*” ed è ragionevole la sua abolizione. Cionondimeno va evidenziato come la soppressione della Sesta sezione comporterà la confluenza di tutti i ricorsi che pervengono alla Corte, nelle Sezioni di competenza, queste ultime dovranno pertanto resettare la propria organizzazione in funzione dell’attività di spoglio, distinguendo i fascicoli che andranno trattati in pubblica udienza, in udienza camerale ordinaria o in udienza camerale semplificata, in modo da consentire la ponderata formazione del ruolo del singolo consigliere. Sotto questo aspetto, funzionale allo svolgimento dell’attività di spoglio dei ricorsi, appare il contributo degli addetti all’Ufficio per il processo, espressamente previsto per la Corte di cassazione, ma anche lo svolgimento di apposite riunioni sezionali o intersezionali che attraverso la individuazione di criteri omogenei di proposizione del ricorso ovvero di soluzioni condivise di questioni interpretative, possono concorrere allo svolgimento dell’attività di scrematura dei ricorsi che consenta di incanalarli verso l’udienza pubblica, quella camerale o camerale accelerata.

Quanto al rito camerale accelerato è opportuno segnalare, in chiave critica, che la disposizione di cui all’art. 380 *bis* c.p.c., a fronte di una auspicata e non del tutto certa velocizzazione della procedura, prevede una “proposta” di decisione da parte del “giudice della Corte” assegnatario del fascicolo, che può portare alla definizione della controversia e che implica una vera propria rinuncia al vaglio, anche postumo, della camera di consiglio o anche del solo presidente e in virtù di un esclusivo rapporto tra giudice relatore e difensori, incide negativamente sul valore della collegialità. Perplessità desta, inoltre, il fatto che nell’ambito di tale procedura che come detto può portare alla definizione della controversia, viene estromessa una parte essenziale del giudizio di legittimità in cassazione: il procuratore generale portatore dell’interesse dell’ordinamento all’esatta osservanza della legge.

Da segnalare, poi, con riguardo alla camera di consiglio nel giudizio in cassazione, la previsione che ne consente lo svolgimento con modalità da remoto (art. 140 *bis* c.p.c.).

Si tratta di una forma di trattazione introdotta per la prima volta nel periodo di emergenza sanitaria pandemica per far fronte all’ impossibilità fisica dei consiglieri di raggiungere la Corte, che viene ora prevista come possibile, in via ordinaria, su disposizione del presidente del collegio qualora ricorrano “*esigenze di tipo organizzativo*”.

Sarebbe opportuno che la previsione fosse accompagnata dalla specificazione che deve trattarsi esigenze di ordine generale e di carattere oggettivo, tenuto conto del valore che la camera di consiglio “in presenza” rappresenta, in termini di partecipazione dei componenti del collegio alla decisione, e dei malfunzionamenti della rete che, nel caso collegamento da remoto, possono pregiudicare la decisione; in ogni caso il Ministero dovrà assicurare la disponibilità di applicativi che garantiscano i più elevati *standard* di sicurezza del collegamento da remoto.

Un ulteriore rilevante intervento sul giudizio di legittimità è rappresentato dalla introduzione del **rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione** da parte del giudice di merito (art. 363 *bis* c.p.c.) , da affrontarsi previa sottoposizione al contraddittorio della questione e collegato a determinati presupposti che devono sussistere congiuntamente; deve trattarsi:

- (a) di una questione necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e “nuova”, vale a dire non affrontata dalla Corte di Cassazione;
- (b) che presenti “gravi difficoltà interpretative”;
- (c) suscettibile di porsi in diversi giudizi.

Il giudice investito di una causa pilota potrà in questo modo, con il rinvio, consentire l'esercizio tempestivo della nomofilachia.

È previsto, inoltre, che l'esistenza dei presupposti sia vagliata dal Primo Presidente che, entro 90 giorni potrà dichiarare inammissibile la richiesta e restituire gli atti al giudice remittente.

Nel caso in cui, invece, la Corte decida la questione, attraverso un procedimento caratterizzato da note scritte e udienza pubblica, il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione è vincolante nel procedimento nell'ambito del quale è stata rimessa la questione e conserverà tale effetto anche ove il giudizio si estingua in relazione al nuovo processo che dovesse venire instaurato con la riproposizione della domanda.

A questo riguardo non possono che ribadirsi le positive considerazioni espresse nella delibera del 15 settembre 2021, dal momento che l'istituto può costituire un rimedio innovativo da sperimentare per evitare che contrasti giurisprudenziali di merito e contenziosi seriali proliferino in modo eccessivo.

In termini critici va però ribadito che sarebbe opportuna la previsione di un termine non solo per filtrare il quesito, ma anche perché, una volta superato tale filtro, la Corte debba decidere la questione.

Inoltre, per evitare ricorsi strumentali o allungamenti dei tempi processuali era stato suggerito di prevedere che il rinvio pregiudiziale non sospendesse l'intero giudizio.

Lo schema di decreto ha recepito, in parte, il suggerimento prevedendo la possibilità dello svolgimento degli atti urgenti e delle attività istruttorie non dipendenti dalla soluzione della questione oggetto del rinvio pregiudiziale. In questa prospettiva quindi il giudizio prosegue (con l'assunzione delle testimonianze, l'espletamento della consulenza tecnica, ecc); e solo nella fase della definizione dovrà attendersi, ove non giunga la decisione della questione da parte della S.C., per la pronuncia della decisione salvo il completamento dell'istruttoria in caso ciò sia necessario.

Ancora, per rispondere alla sollecitazione del Consiglio contenuta nella delibera citata, di riservare *“una adeguata pubblicità della pendenza del rinvio pregiudiziale (anche soltanto sul sito web della Corte), in modo che i giudici di merito possano essere tutti a conoscenza della pendenza del rinvio”*, l'art. 137 ter (*Pubblicità degli atti dei procedimenti pendenti*) prevede la pubblicazione sul sito istituzionale della Corte a cura del Centro Elettronico di Documentazione, i provvedimenti che dispongono il rinvio pregiudiziale, i decreti del Primo Presidente e nonché gli i ricorsi proposti dal Procuratore generale e le sue conclusioni scritte quando formulate.

Per il resto, come segnalato in precedenza non si rinvencono criticità.

Nell'ambito del giudizio di cassazione viene poi in rilievo l'istituto della **revocazione della sentenza passata in giudicato per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo**. Il rimedio, di natura straordinaria, può essere proposto al ricorrere delle seguenti condizioni: se la violazione accertata dalla Corte Europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona; se l'equa indennità eventualmente accordata ai sensi dell'art. 41 della Convenzione, non è idonea a compensare le conseguenze della violazione.

Opportunamente è stata prevista la legittimazione alla proposizione del ricorso anche del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dato l'interesse dell'ordinamento alla rimozione, in ogni caso, delle conseguenze della violazione della Convenzione da parte del giudice ordinario, accertata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo.

Con riferimento alle conseguenze dell'accoglimento della revocazione, è poi precisato che essa non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede che non hanno partecipato al giudizio davanti alla Corte europea.

La previsione va positivamente apprezzata.

Con l'introduzione di tale rimedio il legislatore si è fatto carico dell'esigenza di riparare al possibile conflitto tra giudicato interno e una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'Uomo, sul presupposto che allorquando ricorra una violazione di un diritto di stato della persona, il rimedio risarcitorio, in quanto finalizzato a riconoscere un'utilità economica, non sia

integralmente satisfattivo e che in presenza della violazione accertata dalla Cedu, allorché sia stato riconosciuto comunque un equo indennizzo ai sensi dell'art. 41 della Convenzione questo potrebbe non risultare idoneo a compensare le conseguenze della violazione.

La previsione in commento dà attuazione al principio contenuto all'art. 1 co. 10 lett. a) della legge delega che prevedeva la necessità circoscrivere l'azionabilità del rimedio ai casi in cui risulti *“impossibile rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente”*.

Il tema della conformità del giudicato alle sentenze Cedu, interseca quello della stabilità del giudicato nell'ordinamento interno, tema sul quale si è espressa anche la Corte costituzionale (sent. 123/2017).

Il Giudice delle leggi nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato dal giudice amministrativo, avente ad oggetto anche norme processuali - civilistiche in materia di revocazione (art. 395 e 396 c.p.c.), in riferimento con l'art. 117 primo comma della Costituzione in relazione al parametro interposto dell'art. 46 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'Uomo, ha dichiarato la questione non fondata.

La Corte costituzionale nel richiamare la sentenza della Grande Camera, 5 febbraio 2015, Bochan contro Ucraina, ha ricordato che anche la Corte Edu ha affermato che è rimesso agli Stati medesimi la scelta di come meglio conformarsi alle pronunce della Corte, *«senza indebitamente stravolgere i principi della res iudicata o la certezza del diritto nel contenzioso civile, in particolare quando tale contenzioso riguarda terzi con i propri legittimi interessi da tutelare»* ed ha concluso che *“nelle materie diverse da quella penale, dalla giurisprudenza convenzionale non emerge, allo stato, l'esistenza di un obbligo generale di adottare la misura ripristinatoria della riapertura del processo, e che la decisione di prevederla è rimessa agli Stati contraenti, i quali, peraltro, sono incoraggiati a provvedere in tal senso, pur con la dovuta attenzione per i vari e confliggenti interessi in gioco”*.

Il legislatore delegato con l'introduzione del rimedio revocatorio di cui all'art. 391-*quater* c.p.c., si è fatto dunque carico di tali plurimi interessi e, nel tentativo di contemperare il diritto di azione dell'interessato con il diritto di difesa dei terzi, ha previsto un rimedio restitutorio la cui applicazione, in concreto, per come l'istituto è stato delineato, può dar luogo a interpretazioni difformi che possono nuocere alla stabilità delle giudicato nell'ordinamento interno.

Infatti la ricorrenza delle condizioni per accedere al rimedio, avuto riguardo alla individuazione dell'adeguatezza/ inadeguatezza del rimedio risarcitorio e la delimitazione dei suoi effetti (ed alla conseguente intangibilità del giudicato), limitati ai casi in cui i terzi versano in buona fede, sono rimesse all'interprete il quale dovrà ad esempio interrogarsi se la buona fede vada valutata anche in relazione al comportamento che i terzi hanno assunto rispetto al processo convenzionale posto che in presenza di indici che facciano presumere negligenza o volontà di sottrarsi alle conseguenze della revocazione del giudicato interno, deve escludersi che possa mantenersi intangibile il giudicato interno.

Inoltre, se con l'introduzione dell'art. 391 *quater* c.p.c. il legislatore ha apprezzabilmente dotato l'ordinamento di uno strumento che consente di dare esecuzione alle sentenze europee nella forma della *restitutio integrum*, senza ignorare l'esigenza di un bilanciamento di interessi contrapposti come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, non può escludersi che l'istituto per come declinato, potrebbe anche dar luogo a nuove questioni di legittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza, ogniqualvolta, ad esempio, nella prassi, appaia non infondato il dubbio dell'inadeguatezza del rimedio risarcitorio.

Infine, desta perplessità nella formulazione della fattispecie il riferimento decisivo – trattandosi di una delle condizioni di applicabilità del rimedio della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo – ai *“diritti di stato della persona”*. Si tratta di

un'espressione che non può dirsi, nell'ordinamento giuridico nazionale, di significato sufficientemente univoco e determinato, tale da poter essere propriamente utilizzata in una disposizione del Codice di rito. Altro infatti sono gli stati, altro i diritti; vi sono stati di diritto pubblico (es. cittadinanza) e stati di diritto privato (es. posizioni familiari); rispetto a questi ultimi è dubbio se i "diritti di stato" possano essere distinti dai diritti della personalità e appare altresì incerta la riferibilità dei "diritti di stato" alle persone giuridiche. È auspicabile, perciò, che il legislatore formuli anche in via mediata una tipizzazione delle situazioni giuridiche soggettive la cui violazione accertata dalla Corte europea consente l'applicazione di un rimedio dagli effetti giuridici così dirompenti quale la revocazione di decisioni passate in giudicato.

16. Notificazioni

In ottemperanza ai criteri previsti dal comma 20, lett. da a) a c), della legge delega, lo schema di decreto introduce nella l. n. 53/1994 un art. 3-ter, a mente del quale *"1. L'avvocato esegue la notificazione degli atti giudiziari in materia civile e degli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato quando il destinatario:*

a) è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi;

b) ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 6-quater del medesimo decreto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di imprese o professionisti iscritti nell'indice INI-PEC di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, l'avvocato la esegue mediante inserimento a spese del richiedente nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento. La notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Quando la notificazione nelle forme di cui al comma 1 nei confronti di persone fisiche o altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, che hanno eletto il domicilio digitale di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per causa imputabile al destinatario non è possibile o non ha esito positivo, si procede ai sensi del comma 3.

3. Quando la notificazione di cui al comma 1, per cause non imputabili al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, si esegue con le modalità ordinarie".

Rispetto a tale testo – globalmente da accogliersi con favore – possono ribadirsi le considerazioni già espresse nel precedente parere, in ordine sia all'auspicabilità di una razionalizzazione dei pubblici elenchi, sia alla possibile ignoranza, da parte del notificante, della sussistenza di una causa imputabile al destinatario.

17. Le modifiche in tema di arbitrato

In materia di arbitrato, sono conservate le due principali novità, già analizzate dal Consiglio: la prima, funzionale al rafforzamento delle garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, si è tradotta nella sostituzione dell'art. 813, comma 1, c.p.c. (che, nel nuovo testo, prevede che *"L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di*

circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittimano la riconsunzione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis") e nell'introduzione, nell'art. 815, di un'ulteriore causa di riconsunzione (con il n. 6-bis, per il caso in cui sussistano "altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro").

La seconda è costituita dall'attribuzione, agli arbitri rituali, del potere di emanare provvedimenti cautelari. In proposito, il nuovo art. 818 c.p.c. dispone: *"Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.*

Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669-quinquies."

Entrambe le previsioni, conformi, nei contenuti, alle proposte già vagliate dal Consiglio, appaiono – come quelle – da accogliersi con favore, per le ragioni già esposte nel precedente parere.

Tutto ciò premesso, il Consiglio

delibera

di approvare il presente parere e di trasmetterlo al Ministro della Giustizia.»